This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Alla Onorevole Direzione della «Rivista Penale» l'Autore

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 894 465

UGO DELLA SETA

La filosofia penale di Giuseppe Mazzini

CON LETTERA

DI

GIOVANNI BOVIO

BIBLIOTECA LUCCHINI
10992
N.° d'ord. 7416

HD

HARVARD
LAW
LIBRARY

S ITA 980 MAZ/S

ROMA
TIPOGRAFIA INDUSTRIA E LAVORO
1905

Italy

LUCCHINI

UGO DELLA SETA

La filosofia penale di Giuseppe Mazzini

CON LETTERA

DI

GIOVANNI BOVIO

ROMA
TIPOGRAFIA INDUSTRIA E LAVORO
1903

ITA

. DEC 20 1930

A

GIOVANNI BOVIO

SULLE CUI PAGINE EDUCATRICI

MI SI DISCHIUSE LA MENTE

ALLE ALTEZZE

DELLA FILOSOFIA SOCIALE

Roma, 6 novembre 1902.

Caro Sig. Della Seta,

Torna ad onore del pensiero italiano questa indagine sulle varie parti della dottrina mazziniana.

Allontanatesi le cause che facevano terribile agl' ignavi il nome di Mazzini, si é venuto a vedere qual pensatore si chiudesse sotto le forme dell'agitatore.

Voi avete voluto esplorare nella dottrina di quel grande la genesi e la natura del diritto punitivo; e ciò avete fatto con acume e diligenza.

Valga questa parola ad inspirarvi quella perseveranza, che a voi può dar fama ed utile agli altri.

Credetemi

Vostro

GIOVANNI BOVIO.

Amato Signor Professore,

Oggi in cui, non meno funesta, imperversa, pur nel campò intellettuale, la turba de' parassiti, non è lieve soddisfazione la mia, il poter intitolare queste brevi pagine al suo nome illustre.

E queste pagine io Le offro come tenue segno del mio reverente affetto e della mia più viva gratitudine, lieto se potrò, in tempo non lontano, cattivarmi la sua stima e la sua benevolenza, con lavori più gravi e più degni.

Con tali indagini non volli, tra il fungheggiar de' sistemi, esporre una teorica di più, ma sì contribuire, modestamente, a quell'opera di preparazione scientifica sulle dottrine del Grande Italiano, necessaria perchè il monumento di Mazzini in Roma ed il prossimo suo centenario, abbiano ad essere affermazione civile, non vana ostentazione di bronzi e di marmi.

Questo l'intento; al lettore il giudizio; Ella mi creda ora e sempre

Suo devotissimo discepolo
UGO DELLA SETA.

Roma, 6 dicembre 1902.

Era appena compiuta la stampa di questo lavoro, quando l' Uomo, che con amorosa insistenza ne aveva consigliata la pubblicazione, si spense tra le menzogne di gazzettieri venduti ed il pianto di tutti gli onesti.

A Giovanni Bovio, al pensatore profondo ed al cittadino integerrimo, vada, reverente e commosso, l' estremo nostro saluto e possano queste pagine, esser come il fiore modesto deposto sulla fossa di Chi, per saldezza di carattere ed altezza di convincimenti, fu non ultimo e non men degno seguace del Grande che dorme a Staglieno.

Ugo Della Seta

SOMMARIO

Introduzione... ... ... pag. 9

La storia e la critica delle dottrine sociali — Giuseppe Mazzini e la scienza contemporanea — La filosofia giuridica di Mazzini — Il problema penale.

I. — **Il delitto** ... ... » 11

Sua nozione teologica — La norma di condotta ed il principio di finalità — La scuola positiva e la classica — L'eudemonismo mazziniano — Libertà e associazione — Egoismo ed altruismo — La nozione morale del reato — La morale e le discipline penali — Morale e diritto — Diritto e dovere — L'idea del dovere e la forza sconfinante e antisociale del delitto — Il lato giuridico del problema penale — La nozione legale del delitto e la lotta di classe — Difesa sociale e difesa di classe — Il diritto positivo — Il reato e la democrazia.

II. — **Genesi e fondamento del diritto penale** ... ... » 18

La genesi del diritto penale — Il contrattualismo e lo stato di natura — La genesi sociale del diritto — L'ipotesi romagnosiana.

La pena come coazione psicologica — La teorica della giustizia assoluta ed il principio di causalità — Difesa sociale ed educazione individuale — La missione dello Stato e la tendenza correzionalista — L'emenda — Istituti basati sulla educabilità del delinquente — Il problema della incorreggibilità.

III. — **Libertà e necessità**.. ... ... » 24

Il libero arbitrio — Il rimorso — La responsabilità morale e penale — L'atto volitivo e l'influenza della educazione — Il principio di causalità — Libertà e necessità — Il fattore cosmico — L'individuo e l'ambiente sociale.

IV. — **I fattori sociali della criminalità** ... ... » 29

Il fattore economico — La libera concorrenza — Il fattore politico ed il morale — Il fattore antropologico — La carità — La riforma sociale — Il delitto nell'arte.

V. — **La pena** ... ... » 33

Sua nozione — Suoi requisiti — Il sistema penitenziario — La pena come limite della libertà e le tendenze odierne — Le colonie pe-

nali e il domicilio coatto — L'esilio, la deportazione, l'ergastolo — La lotta di classe e la dosometria penale.

VI. — **La pena di morte** ... ... pag. 38

Ragioni che militano per la sua abolizione — I reati politici: la setta, la cospirazione, la diserzione, la propaganda politica — Il regicidio — Il problema della pena di morte nella civiltà contemporanea.

VII. — **Procedura Penale** ... ... » 44

Il diritto giudiziario — La procedura complessa e dispendiosa — La giustizia e il proletariato — La procedura penale e la libertà dell'individuo — Il carcere preventivo — La difesa ed il periodo istruttorio — Pubblicità dei giudizi e tribunali eccezionali — Il giuramento — La giuria — L'istruzione popolare.

VIII. — **Conclusione**.. ... ... » 48

Mazzini, la scuola classica e la positiva — La dottrina di Mazzini e l'odierno sistema penale.

È superfluo osservare che le citazioni sono tratte dalla nota edizione delle opere del Mazzini: « Scritti editi ed inediti » Volumi I-XVIII.

Il numero romano indica il volume, l'arabo la pagina.

Introduzione.

Chi segua, sia pur fugacemente, lo svolgersi fecondo delle discipline morali, non può non osservare il lavoro di rielaborazione e di critica, a cui vien sottoposta la esposizione storica delle dottrine.

Al lume delle nuove teorie sociologiche, in rapporto ai più vitali problemi dell'epoca, tutti i grandi pensatori tornano ad essere ristudiati e discussi; se talvolta tramontano divinità ritenute infallibili, rifulgono spesso di novella luce nomi oscuri ed ignorati, pagine sconosciute e profonde, che stanno ad attestare la continuità del pensiero nella storia della umanità e della scienza.

Opera di alta riparazione compie oggi la scienza verso Giuseppe Mazzini. La congiura del silenzio, orditagli dai feticisti del materialismo o della reazione, è sventata; alla apologia ardente del Saffi, all'irruente aggressione del Bakounine, è sottentrata la critica fredda, positiva, serena; e questa afferma che, all'alba del secolo XX, in tanto fiorire di teorie e di sistemi, non può essere obliato chi con la mente divinatrice, col lampo precursore del genio, lasciò impronte indelebili nell'arte e nella letteratura, nella politica, nella filosofia e nel diritto.

Tali e tante sono ormai gli studi e le indagini, che assurdo sarebbe il negare la esistenza di una letteratura mazziniana; però se poco o nulla, in verità, rimane a dire sul suo pensiero artistico e letterario, politico e sociale, proficue ricerche sono ancora a fare sul suo pensiero giuridico.

La filosofia giuridica deve non poco a Mazzini: non lievi pregiudizi della vecchia metafisica Egli ha scalzato di base, non un solo dei postulati della moderna sociologia Egli ha saputo intuire; e si trovano ne' suoi scritti tali principii generali sulla morale e sul diritto, sui loro rapporti, sul concetto di libertà e di associazione e via via, con logica

coerenza, sulle diverse parti del giure pubblico e privato, che estratti, sistemati, raccolti, formerebbero un vero e proprio sistema di filosofia giuridica sulle basi dell'etica.

Ad altro tempo l'esporre, forse, in rapida sintesi, codesti principî; oggi non vogliamo delinearli che in rapporto al problema penale; problema antico quanto il Protagora platonico ed ancora insoluto, problema arduo che, a difesa dell'individuo o della società, sulla base del libero arbitrio e del determinismo, divide la scuola classica dalla positiva, problema grave che, tra i sorrisi de' gaudenti, ogni dì più preoccupa i sociologi e gli statisti.

I.

Il delitto.

Tempra d'apostolo, credente per natura, Mazzini non sfugge al trascendentalismo; e mistica doveva essere senza dubbio la sua prima nozione del reato.

Con sottile distinzione teologica, pari in ciò ai criminalisti filosofi della prima metà del secolo scorso, Egli considera innanzi tutto l'azione in rapporto alla legge divina; e verso questa *ciò che gli uomini chiamano delitto* è un *fallo*, una *colpa*, un *peccato*; il reo è un'*anima sviata*, che abbandona il posto assegnatole dalla divinità, in quanto *opera direttamente contro la Legge.*

È qui che più si rivela, si permetta la frase, il suo positivismo teologico, la sua fede operante ed attiva, che nulla ha di comune col dogmatismo inerte de' nostri tempi.

Di fronte al delitto il Dio del De-Maistre è sanguinario, quello del Mamiani vendicativo; dal concetto di Dio vedremo assurgere Mazzini a ben altri principii che non a quelli di vendetta o d'espiazione.

Oltre la legge divina, che nel suo sistema, si noti, non ha nulla di assoluto, ma viene anzi intesa diversamente, con l'evolversi della coscienza religiosa dell'umanità, vi hanno anche, quale emanazione, la legge morale e civile; in rapporto a queste passa Egli quindi a determinare la nozione scientifica del reato.

L'esigenza etica di conoscere quali azioni debbano considerarsi come delitto, onde possa lo Stato esercitare il suo diritto di difesa ed il dovere di contrapporre adeguate misure di prevenzione sociale, implica la ricerca del criterio, secondo cui una data norma di condotta debba ritenersi buona o cattiva, giusta od ingiusta. La scuola teologica, la utilitaria, l'idealismo, l'intuizionismo, lo trovarono rispettivamente nella volontà divina, negli effetti utili, nella ragione, nelle rivelazioni della co-

scienza; Spencer parte dal principio di causalità naturale, Mazzini da quello etico di finalità.

« Le azioni, egli dice, debbono misurarsi dal fine a cui si dirigono « e dalla loro relazione con esso — il fine porge solo valore e me- « todo alla vita ed agli atti dell'individuo — il fine è giusto criterio « per accertare il valore degli atti individuali ».

Secondo quale principio se non secondo quello di finalità è da determinare allora l'essenza del reato?

Quando la scuola positiva concepisce il delitto come fenomeno di patologia o di normalità biologica o sociale non vede che la causa; quando la scuola classica lo definisce violazione di un patto, negazione del diritto, turbamento dell'ordine giuridico, non scorge che l'effetto; ma la causa e l'effetto del fenomeno non caratterizzano qui il fenomeno stesso; l'essenza del reato non può cogliersi nella sua nozione sociologica, nè in quella giuridica; il reato, come ogni azione umana, deve considerarsi alla stregua dei principii costituenti la finalità etica di una data società in un'epoca determinata; la ricerca non è etiologica, ma teleologica ed essa spetta alla filosofia morale, se è pur vero, come disse Mazzini, che filosofia è scienza dei fini.

La causa teleologica, affermò ultimamente un sociologo, il De La Grasserie, è lo scopo del delitto e determina la potenziale di questo a divenir causa attuale; il principio di finalità pose il Ferri a base della distinzione tra delinquenza atavica ed evolutiva; con questo stesso principio, ponendo netta la divisione fra l'utopia ed il crimine, difese il Bovio il diritto della libertà del pensiero (1).

Fine dell'individuo, secondo Mazzini, deve essere il bene, non l'utile, l'utile sarà risultato del bene; del bene, s'intende, come concetto positivo e relativo, non quale formula mistica o metafisica. Il bene è l'insieme di quei principii che, emanazione della tradizione storica e della coscienza sociale, costituiscono la tendenza etica di una data società in un'epoca determinata.

Precorrendo il pensiero contemporaneo, che l'ideale etico fissa nella fusione armonica dei due elementi della libertà e della solidarietà (2), *a principio di vita, a idea madre dell'epoca nostra*, nel campo politico come in quello economico, nel mondo giuridico come in quello morale, Mazzini pone la formula: « Tutto nella libertà per l'associazione ».

L'individuo quindi non solo deve divenire, secondo moderni socio-

logi han detto, un individuo sociale (3), non limitare cioè la propria attività al godimento passivo dei diritti e cooperare invece, operando, al benessere dell'associazione, ma, in una sfera di obbligazioni più ristretta, deve armonizzare, se non sacrificare, la propria volontà, il proprio diritto, il proprio interesse, con la volontà, gl'interessi ed i diritti dell'universale; ecco, dal punto di vista penale, cosa Mazzini intende per il bene, per la legge sociale del dovere; nel violare questa legge sta il male, cioè l'egoismo; e manifestazione di una coscienza egoistica è il reato, in quanto pone a mezzo il danno pubblico ed a fine il bene privato; fine di cui la genesi fisio-psicologica è appunto pel Romagnosi la « sensazione spiacevole di non appagati desideri ».

Il delinquente, troviamo spesso ripetuto, è l'individuo che « si è messo sulle vie del male », che « s'allontana per egoismo dalle vie del bene », che « non si mantiene sulla via del dovere e cede alle cieche seduzioni dell'egoismo »; — il delitto è « una dissonanza morale », « l'egoismo ribelle al pensiero sociale », « ogni interesse individuale che insorga col fatto contro l'interesse dell'universale ».

Qui dunque, potremmo dire col Garofalo, all'analisi delle azioni è sostituita quella dei sentimenti; viene abbandonata la nozione vaga del delitto, come azione nociva ed immorale, e se ne determina l'immoralità, specificandola, nella sua genesi psicologica, quale esplosione dell'egoismo.

Data la relatività storica della legge morale e quindi dell'idea del bene e del male, del diritto e del dovere, della giustizia o no di un atto, quale differenza corre fra la nozione del reato in Mazzini e quella degli odierni criminalisti, nel concepirlo, come il Piepers ad Amsterdam, un arresto nello sviluppo dell'evoluzione altruista? Evidentemente nessuna; il divario sta nella incoerenza di quanti escludono, come metafisica, la nozione morale del delitto, per definirlo poi, in nome del positivismo, o una infrazione del senso morale di relazione dominante in un popolo in un dato periodo storico, o una dissoluzione speciale di quel recente prodotto sociale che si chiama il senso morale o una lesione dei sentimenti che per un medesimo tipo sociale si trovano in tutte le coscienze sane (Durckeim).

L'apriorismo non sta dunque nell'introdurre la morale nelle discipline penali, ma sì nel basare la morale su principii metafisici ed astratti. Ecco la differenza tra il Mazzini ed il Rosmini, il Rossi, il Ma-

miani, il Proal e gli altri penalisti della scuola classica; laddove questi partono da una morale eterna ed assoluta, quello invece da una morale relativa ed evoluzionista. Se non ch'è, e qui classici e positivisti concordano, concepire il reato come violazione di un dovere sociale, è obliare, si è detto, l'antica distinzione del Tommasio tra morale e diritto.

A parte che, con l'idea del dovere, sulla vittima, subbietto passivo, meglio risalta il delinquente, subbietto attivo del reato, oltre un dovere morale, non esiste, sia pure in una sfera più ristretta e con la possibilità della coazione, un vero e proprio dovere giuridico? L'affermazione del proprio diritto non presuppone in altri il compimento di un dovere? e cos'è il diritto se non il riconoscimento e la tutela da parte dello Stato di quei rapporti morali, in cui più visibile si manifesta l'ideale morale (4), in cui più uniforme e concorde è la coscienza morale della collettività?

Morale e diritto sono due fattori dell'etica, fattori armonici, non antitetici, che non si elidono, si compiono. La morale che ha per base la legge sociale del dovere, è causa del diritto (5), che si manifesta come affermazione dell'individuo, come sorgente e realizzazione della libertà; se assurda è una politica immorale, più assurdo ancora è un immorale diritto; il diritto, come la politica, è la morale in azione, questa « è la fede dell'avvenire, la fede che oggi il mondo non ha e che pur va cercando in tutte le sue manifestazioni ».

L'idea del diritto in Mazzini è individualistica e, diremmo quasi, hegeliana. Il diritto non è limite all'altrui libertà, quale lo Spencer con ritorno a Kant lo ha inteso (6); non è il principio architettonico dell'organismo sociale, l'elemento di coesione fra l'individuo e la collettività, quale lo Schäffle, con la filosofia moderna, lo intuisce; il diritto è la libertà stessa realizzata, è la coscienza e la volontà dell'individuo, è l'*individuo affermante se stesso. « Che altro infatti è l'uomo, l'individuo se non il diritto? »*

La forza limitatrice ed attiva, l'idea che paralizza l'egoismo e per cui la libertà è mezzo, non fine a se stessa, e l'individuo un essere operante pel bene e per l'utile dell'associazione, questa idea risiede in un principio più alto, nel principio del dovere (7); nella violazione del dovere sta la forza sconfinante e antisociale del reato.

La nozione del diritto in Mazzini pone allora ne' suoi veri termini il lato giuridico del problema penale.

Negare in nome della sociologia l'aspetto antigiuridico del reato, è scindere l'indissolubile rapporto tra causa ed effetto; il reato che, nella causa, è fenomeno derivante da determinati fattori biologico-sociali, negli effetti è una vera e propria lesione del diritto, del diritto cioè, quale si manifesta realmente, come affermazione della personalità, non del diritto eterno ed assoluto, secondo i giuristi della scuola classica.

Il diritto è affermazione della personalità, negare il diritto è negare l'individualità; come lesione dei diritti della vittima, ecco la sola nozione giuridica del reato.

E non è questa l'interpretazione filosofica del concetto dello Schultz e dell'Hartmann, dello Spencer e del Fouillée di considerare l'ingiusto come « forma d'azione ineguale », come lesione cioè del rapporto di eguaglianza esistente, prima del reato, tra il delinquente e la vittima, e non giustifica la tendenza odierna, personificata ultimamente nel De La Grasserie, di riconoscere il risarcimento della vittima come primo, se non esclusivo, fondamento del magistero repressivo?

Ma v'ha un'ultima e più dibattuta questione.

Dato un intimo rapporto di dipendenza fra morale e diritto, ammessa la legge morale come « sorgente d'ogni legge civile », riconosciuto che « la misura e la sicurtà dei diritti di ogni cittadino è nella legge che regola i doveri di tutti», Mazzini nella violazione del dovere, oltrechè la nozione etica, doveva comprendere anche la nozione legale del delitto.

Il delitto, come egli dice, è « *sopraffazione della legge, emancipazione dal diritto*; il delinquente — e qui rasenta il contrattualismo — è « *il ribelle che rompe guerra alla società violandone i patti* ».

« I governi hanno il diritto di contenere e reprimere ogni interesse « individuale che turbando l'ordine sociale, sopraffacendo arbitrariamente « le leggi ed emancipandosi dal diritto comune, vincolo e suggello alla « associazione di tutti gli abitanti di un paese, insorga col fatto contro « l'interesse dell'universale » (XII 108).

Il principio marxista della lotta di classe, considerando le leggi come espressione degl'interessi della classe dominante, ha dato l'interpretazione scientifica di quel sentimento vago dapprima e spesso generosa protesta di anime ribelli, che non sempre la legalità va alleata colla giustizia, che sovente anzi, a dirla col Foscolo, la legge divora la giustizia (8).

Da qui, nella criminologia, due correnti: l'una che la lotta di classe ritiene quale legge storica destinata a mitigarsi senza cessare giammai e definisce, col Vaccaro, il delitto, una manifestazione di inadattamento che il potere costituito reputa pericoloso agl'interessi di coloro che rappresenta; l'altra ch'ebbe ad ultimo interprete il Niceforo nella cattedra di Losanna, e che al delitto legale o artificiale contrappone il delitto naturale, quel delitto cioè che non lede le condizioni d'esistenza della classe dominante, ma le condizioni d'esistenza della specie umana tutta intiera (9).

Senza qui discutere se a base del magistero repressivo stia la difesa sociale o sol la difesa di classe, per quanto la difesa di classe, esclusiva ed assoluta, ci sembri condurre logicamente a quella nozione legale del delitto (10), contro cui insorge la scuola positiva ed a cui, con la metafisica o con l'utilitarismo, già pervennero il Carrara ed il Bentham, solo pel giusto apprezzamento dei suesposti principii, importa chiarire cosa nella mente di Mazzini rappresenti la legislazione.

Il diritto positivo, per Mazzini, non è forza arbitraria e individuale, non volontà sottoposta alla ragion pura, non diritto naturale realizzato, ma, secondo una frase vichiana, è alto diritto storico, una elaborazione cioè della tradizione, della coscienza e della volontà sociale.

Esistono due specie di leggi: leggi triste, arbitrarie, *figlie quasi sempre della singolare volontà* e origine, di caste, privilegi, ineguaglianze, oppressioni ed è dovere disobbedirle e abolirle; — leggi buone, figlie del comune suffragio, fedele riflesso della volontà e della coscienza nazionale ed è dovere osservarle e riverirle.

La legge quindi ha forza obbligatoria non tanto perchè promulgata e imposta dallo Stato, quanto per una forza morale ad essa inerente dal non trovarsi, direbbe il Lilienfeld, in conflitto ed in contradizione coi costumi, dal conformarsi invece, ripeteremo col Romagnosi, coi rapporti reali e necessarî della natura, degli uomini e delle cose.

« Le leggi fatte da una sola frazione di cittadini non possono, per « natura di cose e d'uomini, riflettere che il pensiero, le aspirazioni, i « desideri di quella frazione; rappresentano non la Patria, ma un terzo, « un quarto, una zona della patria. La legge deve esprimere l'aspirazione « generale, promuovere l'utile di tutti, rispondere a un battito del cuore « della Nazione. La Nazione intera dev'essere direttamente o indiretta- « mente legislatrice. Cedendo a pochi uomini quella missione voi so-

« stituite l'egoismo di una classe alla Patria ch'è l'unione di tutte ». Che l'egoismo di classe domini ancora nelle legislazioni, che i codici penali siano fatti dall'alto per fulminare il fondo (11), è fatto constatato dalla scienza contemporanea e che già Mazzini osservò colla sua critica demolitrice; nella nozione legale del delitto Egli si riferisce dunque alle leggi future, emanazione della coscienza sociale, quali saranno col trionfo della democrazia.

Allora più che i delitti, come sembra al Niceforo, saran trasformati i costumi e le leggi; eliminata la lotta di classe, cancellate dai codici quelle azioni che la borghesia considera come reati, perchè lesive de' propri interessi, bizantina sarà nella scienza ogni distinzione tra delitto naturale e delitto legale; e violare la legge non significherà più ledere gl'interessi di una classe, ma bensì gl'interessi della collettività, di cui la legge stessa sarà il riflesso più naturale e spontaneo.

II.

Genesi e fondamento del diritto punitivo.

Ma quale è la genesi del diritto penale? Può questo esistere nel così detto stato di natura, fra un'orda di selvaggi, o presuppone invece lo Stato, una società politicamente organizzata? È esso stessso causa della società e dello Stato, secondo la teorica dell'Hobbes e del Locke?

Il problema, risolto in parte dal Puffendorfio, se è superfluo oggi con la nozione sociologica del diritto e dello Stato e con una più esatta conoscenza dei popoli barbari e primitivi, non lo era agli albori del secolo scorso, quando, sulle orme del Beccaria e del Romagnosi, tutta una turba di scrittorucoli fantasticava ancora sul contratto sociale e sull'ipotesi dell'individuo allo stato selvaggio.

Mazzini ben comprese l'assurdo di una tale dottrina; e non solo combattè più volte il contrattualismo, affermando che la società deriva dalla natura stessa dell'uomo che non può vivere, svilupparsi, perfezionarsi, raggiungere il proprio fine se non con l'aiuto altrui attraverso la società, ma, sia pur fugacemente, riscontrò la menda maggiore dell'opera romagnosiana nell'aver posto « a base della teorica sociale che riguarda le pene l'ipotesi dell'individuo nelle condizioni di selvaggio ».

Il diritto è sì affermazione dell'individuo, ma dell'individuo come ente socievole e sol capace per mezzo dell'associazione di miglioramento e di progresso. Il diritto penale è un alto dovere sociale; e la coscienza del diritto e del dovere, diversa, nelle sue manifestazioni, secondo i tempi ed i luoghi, non può sorgere in un presunto stato di natura, nè esser causa di un primitivo e non documentato contratto; nello stato di natura potranno esistere al più necessità individuali, non diritti, nè doveri; potremo avere la *selbsthülfe* o difesa privata, non un vero e proprio magistero punitivo; il diritto è il prodotto naturale e spontaneo della società stessa, della sua coscienza, de' suoi bisogni, delle sue tradizioni,

della sua storia; il diritto, per dirla coll'Ardigò, è una formazione della totalità sociale (12).

« Io credo errore comune a molti, non però meno reale nè meno « funesto, il rintracciare una base ai diritti e più ancora ai doveri sociali « in uno stato ch'è negazione della società e nel quale quindi esistono « necessità individuali, diritti non mai. Non è possibile trovar base ai « principii che governano il compimento d'un dovere in una condizione « anteriore alla coscienza di quel dovere » (IV, 325).

Ma quale è lo scopo e quindi il fondamento della pena?

Il Grande Pensatore sfugge alla metafisica ed al misticismo dominanti, in gran parte del secolo XIX, in tutte le costruzioni filosofiche del giure penale: lo abbiam visto già critico del contrattualismo; egli inoltre, a differenza del Carrara, scorge nel magistero repressivo una ben altra emanazione che non quella della divina provvidenza; in nome di un'etica più umana combatte il principio della giustizia assoluta; in base ad una psicologia più positiva nega la forza intimidatrice ed esemplare della pena.

La controspinta penale o la coazione psicologica del Romagnosi o del Feuerbach, l'equilibrio morale della coscienza, posto a fine della legislazione dal Cattaneo e dallo Schopenauer, sono teoriche che non rientrano nella mente profondamente osservatrice di Giuseppe Mazzini (13).

Egli sa che l'idea della pena non esercita alcun timore sull'animo del delinquente; animato dalla speranza, se non dalla certezza, dell'impunità, questo agisce sotto l'impulso di una *passione violenta, spinta all'estremo,* che impedisce il pensare alle possibili conseguenze del delitto; considerare quindi il futuro, come dicono alcuni criminalisti, quale una remora del presente od una espiazione del passato, è una semplice divagazione cronologica, basata sopra una psicologia aprioristica ed astratta.

« Pensate che i calcoli sull'incerto futuro, esercitino veramente « grande influenza sull'individuo? Credete voi che la dubbia antiveggenza « della morte sul palco abbia impedito molti assassini? »

Ma lì dove appare la superiorità e, diremmo quasi, il positivismo dell'etica mazziniana è di fronte alla teorica della giustizia assoluta.

Quando il Rosmini, seguendo Kant, poneva a base della morale il dovere e, seguito dal Mamiani, fondava il diritto punitivo sull'equilibrio tra il male morale ed il male eudemonologico (14); quando il Rossi, come ai nostri giorni il Proal, pur considerando il delitto come violazione di un dovere, contemperava il principio della utilità sociale con quello della

giustizia assoluta; quando questo stesso principio si sosteneva e da filosofi e da giuristi sotto il concetto pitagorico della vendetta o della espiazione, Mazzini, per cui l'idea del dovere era cardine di una morale attiva, e non basata su principii eterni ed assoluti, continua lanciava la sua critica contro le legislazioni criminali fondate, in tutto il secolo XIX, sulla vendetta e sulla espiazione, e sdegnoso rifiutava una teorica che, opponendo il male al male, veniva a disconoscere la legge naturale di causalità.

« Odiate il male, ma non i malvagi.... il mondo è nel mondo per « esser combattuto.... unica via per combattere il male è fare il bene è « promuovere il giusto.... non vi limitate a combattere gli effetti del « male; la vostra, la vera battaglia è col male stesso, colle sorgenti « dalle quali scaturirà finchè non siano disseccate ».

Ed altrove:

« Credo la vendetta, l'espiazione ed altri simili concetti posti finora « a base del diritto penale, tristissimi e sterili, sia che l'applicazione « muova dalla società o dall'individuo ». (III, 41).

« Voi, ministri di monarchia, attingete ai legislatori dei tempi di- « spotico-feudali o a De Maistre, teoriche crudeli d'espiazione o di ven- « detta sociale.... Io abomino.... il terrore eretto a sistema e l'idea, « fondamentale anch'oggi a tutte le vostre legislazioni, che a noi, società « o individui non monta, spetti mai un ministero di vendetta, d'espia- « zione o castigo ». (X, 47).

Il principio individuale ed il sociale, come in tutto il sistema etico-politico, dovevano armonizzarsi, anzichè elidersi, nella dottrina penale di Giuseppe Mazzini.

Troviamo si, quà e là, vaghi accenni ad un *legittimo diritto dei governi* nel contenere e reprimere, ad un *intervento della società* invocata da tutti, ad una *legge di retribuzione* secondo la quale ognuno sarà giudicato e punito; ma questo intervento altro non è se non un semplice mezzo di difesa sociale, questa repressione in null'altro deve consistere, se non nella educazione morale dell'individuo. (15).

Il miglioramento dell'individuo e la difesa sociale, o, come diceva il Cattaneo, una grande tutela accoppiata ad una grande educazione, questo è per Mazzini l'unico ed esclusivo fondamento della pena.

« Noi non abbiamo che un diritto di difesa e il dovere di tentare « la riforma, il miglioramento, l'educazione del colpevole. Ogni sistema

« penale che non mova da questi principii è reliquia di barbarie più o « meno mascherata e fatale » (X, 47).

« Non punite, proteggete la società nella quale vivete ed educatene gl'individui » (XVIII, 201).

E con orgoglio italiano ricorda al Manin la Repubblica Romana del 1849 che in tempi di leggi ingiuste e severe « riordinava la legislazione penale sul concetto del miglioramento individuale e della difesa collettiva ». (XIV, 39).

La difesa sociale o la selezione naturale - secondo i darwinisti sogliono oggi chiamarla - è dunque per Mazzini, come per i moderni sociologi, la base scientifica del diritto penale; ma della funzione penale, egli dice, questa difesa non rappresenta che il lato statico e negativo; porla come principio assoluto è partire dalla nozione individualistica dello Stato.

Precorrendo l'etica contemporanea e avvicinandosi, su questo punto agli economisti della scuola storica, sì degnamente rappresentata dal Wagner, dallo Schäffle, dallo Stein ecc., il Mazzini, oltrechè un ufficio di giustizia (Rechtzweck des Staates), riconosce nello Stato un ufficio di educazione e di civiltà (Culturzweck des Staates).

Lò Stato, egli afferma, non è, come quello del Montesquien e del Rousseau, una società di mutua assicurazione, non è un agente di polizia, spogliato d'ogni virtù iniziatrice e solo incaricato di reprimere la violenza e il delitto; la legislazione non ha il semplice fine assegnatole dal D'Holbach d'impedire agli uomini consociati di nuocersi; la missione dello Stato e quindi del legislatore, nella vita moderna, nelle sue varie e molteplici esplicazioni, è una missione altamente educatrice.

L'educazione nazionale risultante da quella degli individui, questo è il fondamento del magistero repressivo; avvenuto il delitto, la società non è sciolta da ogni vincolo di dovere verso il delinquente, ma deve tentarne invece il miglioramento e la educazione; più che di un diritto rigorosamente negativo, come sembrava al Romagnosi, è dunque a parlare di un vero e proprio dovere sociale. (16).

« La riforma, il miglioramento del colpevole è principio statuito « all'edificio penale ». (I, 381).

« L'educazione nazionale è sorgente indispensabile di legittimità, « l'unica base di giustizia che possa darsi al Diritto Penale » (III, 263 — VI, 84).

È antica la critica alla teoria dell'emenda, quale un'invasione del diritto nel campo della morale od un'assurda penetrazione dell'autorità nell'intimo della coscienza od una ingiusta elevazione sul tutto dei diritti dell'individuo.

Non ripeteremo qui come Mazzini intenda il rapporto tra morale e diritto, nè come egli scorga nel miglioramento dell'individuo, sia pur mediante il magistero repressivo, un mezzo potente di educazione nazionale; noteremo solo che egli, e non a caso, non parla mai di emenda, ma di correzione, di miglioramento, di educazione.

L'emenda, secondo pur disse il Carrara, è motto ieratico, pensiero diafano; parte dal concetto mistico della penitenza e supponesi raggiunta quando, anche con le peni più feroci, l'individuo è *pentito* del delitto commesso; la teoria della educazione invece astrae da ogni misticismo, e movendo dalla legge di causalità, considerando cioè il delitto come il prodotto inevitabile di determinati fattori sociali, mentre viene ad escludere l'assurdo matematico di una pretesa proporzionalità tra il reato e la pena (17), reclama tutta una riforma radicale nel sistema penitenziario.

Non si tratta più dunque di punire, ma di educare; non di considerare la pena medicina dell'anima, ma l'*educazione come il pane dell'anime nostre*; le carceri ed i patiboli non rappresentano che *violenza*; lo Stato deve sviluppare nel delinquente *i germi del bene che in esso esistono quantunque soffocati dall'egoismo*; (18), perfezionare, come con linguaggio più scientifico han detto moderni positivisti, lo sviluppo delle facoltà psichiche modificandone le anormalità; far sorgere insomma nel carattere del reo tale un cumulo di motivi, la cui resistenza possa per l'avvenire trionfare della forza del motivo criminoso. (19).

Ed in vero, quale altro fine, se non la educazione sociale dei delinquenti, può aver oggi il magistero repressivo? Senza questo principio, come risolvere il problema della infanzia criminale, su che fondare i reclamati istituti della libertà e della condanna condizionale, della prescrizione e della sentenza indeterminata, come interpretare il grido di riforma che parte dai congressi penitenziari e di antropologia criminale?

Mentre i frenologi han già posto il problema della educabilità dei dementi (20), la psicologia e la pedagogia scientifinca hanno ormai

chiaramente dimostrato che individui assolutamente incorregibili non esistono. Tranne il caso in cui il delitto sia la risultante inevitabile di anormalità fisiobiologiche (e Mazzini parla sempre del dovere dello Stato di *tentare* il miglioramento del colpevole), l'individuo anche il più refrattario a sentimenti altruistici, non può non subire l'influenza di determinate misure di terapeutica sociale. L'uomo è un ente educabile; e mediante l'educazione « non v'è un ente, per vizioso che ci sembri, che non possa per qualche lato purificarsi e riannettersi alla creazione ». (21).

Quando dunque Mazzini, lo ripetiamo ancora, pone a primo fondamento della pena l'educazione morale del delinquente, non parte da nozioni mistiche e trascendentali, cui non seppe in parte sottrarsi la scuola correzionalista del Roeder, del Kraus o dell'Ahrens; il fondamento della pena sta nella genesi sociale del delitto; è la legge di causalità che predomina; quanto meno l'individuo è responsabile del reato commesso, tanto più facile è lo sperarne il miglioramento e la correzione.

« Perchè gli uomini son tristi, s'ha da disperare che essi abbiano da « farsi migliori? O è necessario piantare per base che gli uomini sono « radicalmente ed irreparabilmente malvagi e saranno per sempre - allora « bisogna rinnegar filosofia, virtù, osservazione - o non sono; i loro vizi, « l'egoismo che gli affatica è *frutto della educazione, delle istituzioni,* « *del modo con cui è organizzata la società* e v'è luogo a migliora- « mento graduato » (22).

III.

Libertà e necessità.

E siamo venuti così alla etiologia del delitto.

Una questione preliminare: Mazzini ammette il libero arbitrio? L'uomo è libero agente per Mazzini; esso ha potenza di libera attività, cioè scelta fra il bene ed il male, fra l'altruismo e l'egoismo, scelta che costituisce sola ed unica condizione di merito e di demerito. Come condanna ereditaria negante la libera attività, è da combattere il dogma cristiano della colpa; il silenzio di Prometeo, inchiodato sulla rupe dalla forza e dalla violenza, « è un primo trionfo dell'energia morale e della libera ragione sull'arbitrio di un'autorità inappellabile ».

A prova di questa libertà, che Campanella scorgeva nella possibilità che abbiamo di bestemmiare Iddio, Mazzini non manca di addurre le medesime obbiezioni che i fautori del libero arbitrio, dal Mancini al Proal (23), hanno opposto oggi al determinismo.

Senza una libera volontà, che varranno gli atti di eroismo e di martirio? Senza una libera ragione, che saranno la voce di rimprovero che il colpevole potrà simulare agli altri, non a se stesso, la condanna della coscienza, quando oprammo contro il buono ed il giusto?

« Voi siete e vi sentite liberi. Tutti i sofismi d'una misera filosofia « che vorrebbe sostituire una dottrina di non so quale fatalismo al grido « della coscienza umana, non valgono a cancellare due testimoni invin- « cibili a favore della libertà: il rimorso ed il martirio ».

Questo senso del rimorso — ridotto recentemente (24) ai due stati emotivi della paura di un male e della vergogna della disistima, e pur considerato da moderni positivisti (Ferri, Ardigò) come ausiliario spontaneo di conservazione sociale — Mazzini lo suppone potente nell'animo del colpevole, e ciò spiega l'insistenza con cui pone a base del magistero repressivo la educazione ed il miglioramento dell'individuo.

« Chi può dire la potenza d'una lagrima solitaria versata sui giorni « di colpa? ».

Ammessa la libertà ne discende, come corollario, la responsabilità dei propri atti. « Voi siete liberi e quindi responsabili »; l'individuo, avendo libera scelta tra il bene ed il male, deve soggiacere « alle conseguenze personali della sua scelta ».

La reciproca responsabilità degli uomini è un alto principio morale; essa forma la base della legge sociale del dovere, senza di essa non può esistere associazione, non v'è forza e dignità nell'individuo; togliendo la responsabilità, Egli dice, è tolta la morale; negando la libertà, è negata la responsabilità; escludendo la libertà, è bandita la morale.

« La libertà vive eterna nell'individuo, ne può immolarsi senza spe- « gnere con essa la moralità degli atti e la responsabilità degli agenti ». (II, 305).

« Senza libertà non esiste Morale, perchè non esistendo libera scelta « tra il bene ed il male, fra la devozione al progresso comune e lo « spirito d'egoismo, non esiste responsabilità ».

Che rappresenta allora la pena?

« La punizione in virtù d'un giudizio solenne è conseguenza della « responsabilità umana » (XVIII, 91).

Non esclusione dunque della responsabilità morale, secondo sostiene il determinismo, ma intimo rapporto di causalità tra questa e la responsabilità penale o sociale.

Tale, nelle linee generali, la teorica di Giuseppe Mazzini.

Ma se pone la responsabilità morale come condizione della responsabilità penale, Egli è ben lungi dal considerare il libero arbitrio come fattore unico del fenomeno criminoso.

La libertà da sì facoltà di scelta fra il bene ed il male, fra il dovere e l'egoismo, ma *questa facoltà*, esso dice, *senza educazione dorme assiderata ed infeconda.*

L'uomo agisce non come vuole, per capriccio, secondo che dettano gli appetiti o gl'interessi, ma in ragione delle tendenze, delle abitudini, delle passioni e sovratutto della *educazione*. L'educazione dunque determina il modo col quale si estrinseca la libertà; e dato questo concetto deterministico dell'atto volitivo, la misura della responsabilità sociale sarà il grado della coscienza morale dell'individuo; sarà maggiore o mi-

nore la responsabilità, secondo che più o meno sviluppato sarà il senso morale; e mancanza di educazione o di senso morale indica appunto il delitto; e questa mancanza a chi attribuirla? all'animo perverso o all'istinto di brutale malvagità, affermano i Codici; alla società, quale attualmente è organizzata, risponde Mazzini.

Vero precursore della scuola sociologica, non segue l'indirizzo astratto ed aprioristico dei criminalisti suoi contemporanei, come critico forensi o come penalisti filosofi, in tutta la prima metà del secolo decimono; (25) forte del principio di causalità, di quella *teoria delle cagioni* o della *legge di generazione dei fenomeni* come altrove lo chiama, studia non tanto il crimine dal punto di vista morale e giuridico, come violazione del dovere ed infrazione della legge, quanto dal lato etiologico, come fenomeno naturale dell'ambiente in cui si svolge; poichè poco crede alla *deliberata tristezza* del delinquente e molto ai fattori sociali del delitto.

Torniamo alquanto sui nostri passi, movendo da principii generali.

Escluso il dogma cristiano della grazia che, rendendo l'uomo irresponsabile, lo riduce cieco strumento nelle mani della divinità ed il fatalismo del caso che, denotando l'ignoranza su certe cose, *nega scienza, metodo filosofico, esperienza, connessione tra cagione ed effetti,* a esplicazione dell'atto volitivo non rimangono che due elementi, libertà e necessità; elementi antiteci e che si elidono, per i seguaci assoluti del libero arbitrio o del determinismo, armonici e che si compiono, per quanti, pur ammettendo, come Mazzini, il necessitismo, riconoscono nell'individuo un potere di autodeterminazione.

Necessità, per Mazzini, è l'influenza, costante e inevitabile, della vita dell'universo, così sulla umanità collettiva, come sulle inclinazioni dell'individuo; e libertà è « libertà conquistata d'armonizzarsi con esso; « la contesa fra i due principii è follia, il loro accordo è l'unica via che « possa guidarci pacificamente alla scoperta della nostra legge ed allo « sviluppo ordinato dei nostri destini » (II, 305) (26).

La libertà dunque non è facoltà innata, ma conquistata; l'uomo non è, ma diviene libero; e libertà è armonia fra l'individvo e l'universo, cioè l'ambiente esterno, cosmico ed umano, che primo influisce sull'individuo. La necessità quindi spiega la libertà; l'individuo agisce

nè per un aprioristico libero arbitrio, ne per assoluto necessitismo meccanico, ma bensì per la facoltà d'imprimere alla propria mente, in seguito alle influenze esterne, sovratutto sociali, una certa direzione egoistica od altruistica, si da rendersi autarca, artefice de' propri destini, *libero agente, chiamato a levarsi eretto col proprio lavoro o cadere* (27).

L'ambiente sociale ha massima per non dire esclusiva influenza sulla vita dell'individuo, e quindi sulla educazione e sulla sua volontarietà; e libertà e necessità sono oggi tradotti in principio individuale e principio sociale; se riesce la scienza a sottrarre l'uomo in parte all'influenza cosmica o fisica, non è possibile « separare l'io da ogni esterna influenza umana ». (28).

L'ambiente esterno - sotto il triplice aspetto morale, economico e politico - forma l'atmosfera in mezzo a cui la pianta uomo germoglia e sviluppa; teorica questa ripetuta spesso da Mazzini e posta a base esplicativa dei molteplici fenomeni di patologia sociale.

L'uomo non è, come vuol essere col suo libero arbitrio, ma quale la sua educazione ha determinato che fosse; e l'educazione - influente alla sua volta sulle tendenze, sulle abitudini, sulle passioni (29), sulla coscienza morale dell'individuo - è il risultato dell'ambiente esterno, in cui l'individuo stesso è vissuto, dall'ambiente primordiale e più ristretto della famiglia a quello ultimo e più vasto dello Stato. Il Grande Genovese va qui pienamente d'accordo col Krapotkine e col Bakounine, affermanti essere gl'individui il prodotto necessario della posizione sociale che la storia e la società han loro creata.

Teorica questa non materialista, ma morale; che cancella molte colpe e annulla non poche vanità; che porta luce luminosa sul fenomeno del genio (30) e del delitto; e che, dinanzi al quadro quotidiano di grandi vizi e di grandi virtù, non porta, con pessimismo leopardiano, a dividere il mondo fra i nati all'egoismo o all'altruismo, fra birbanti ed uomini da bene ma, fermo il principio di causalità, a ritenere che nulla v'ha di predestinato sulla terra, che tutto, anche le azioni umane, è sottoposto ad influenze calcolabili e che tanto meno delle sue azioni sarà responsabile l'individuo, quanto più diretta e dannosa fu l'influenza dell'ambiente sociale.

« Come la vita fisica, organica non può accrescere e svolgersi senza « alimenti, così la vita morale, intellettuale ha bisogno per ampliarsi e ma-

« nifestarsi delle influenze esterne e d'assimilarsi parte almeno delle idee,
« degli affetti, delle altrui tendenze ».

« La vita dell'individuo s'innalza, come la pianta, varietà dotata
« d'esistenza propria e di caratteri speciali, sul terreno comune, si nutre
« degli elementi della vita comune ».

IV.

I fattori sociali della criminalità.

Non ultimo tra i fattori sociali determinanti la criminalità è, senza dubbio, il fattore economico. La miseria, con le sue terribili conseguenze, ecco la vera causa del delitto; verità questa messa in piena luce dalla scuola sociologica e che fu già argomento al Parini della sua lirica flagellatrice. (31).

È vero, osserva Mazzini, che abbiamo riconosciuta « la libertà umana condizione dell'umana responsabilità », ma può esistere libertà li dove la miseria, nel suo più triste e più ampio significato, turba la mente dell'individuo?

Il nostro sistema industriale di « concorrenza sfrenata, non moderata da un alto principio regolatore », ha spinto la società ad una guerra sistematica, ad una lotta sorda ed incessante, non combattuta con armi oneste e leali.

L'operaio non è un uomo, ma una macchina; occupato gran parte del giorno in lavori esaurienti o malsani, non ha nè tempo, nè forza, nè mezzi per provvedere alla sua educazione morale e intelletttuale; una crisi commerciale, la chiusura di un mercato, l'invenzione di una macchina bastano a porre sul lastrico centinaia e centinaia di individui; da qui la miseria e con essa, « li dove la pietà dei privati o la prudenza dei governi non provvede », i tumulti e il delitto.

E può, con coscienza, ritenersi responsabile un individuo che soffre tra gli spasimi della fame e gli orrori dell'ozio, che la ignoranza e la ineducazione rendono agli uni inviso, agli altri nemico e al quale tutto è negato, fin anche l'amore, « l'unica forse delle passioni che possa ricon- « durre un'anima alla virtù? »

I Codici che parlano tanto spesso di brutale malvagità e di animo perverso, che condannano come pericolosa la classe bisognosa della so-

cietà (32), ignorano che « la miseria è terribile sovra tutte cose e dimezzatrice potente d'ogni anima », che « il primo passo sulla via del « male trascina spesso e quasi forzatamente l'uomo ad altre colpe finchè « precipita in fondo » (33), che « la caduta dell'anime segue come quella « dei gravi le leggi del moto accelerato? » Quali i rimedi a cui ricorre la società? leggi e punizioni, punizioni e leggi, però « leggi e punizioni « cieche, ingiuste, crudeli, perchè statuite da uomini che non hanno mai « provato gli orrori della miseria e perchè guardano solamente al fatto, « non mai ai *motivi* del fatto ». (V. 223).

Ma oltre al fattore economico o al difetto di sussistenza, come direbbe il Romagnosi, la criminalità è pur dovuta al fattore politico e morale; e niuno come Mazzini, movente dal principio dello Stato educatore, ha con più fine analisi ed a più vivi colori descritta l'influenza che sulla vita del cittadino hanno la politica dei governi, la saviezza delle leggi e l'esempio di chi sta in alto per fortuna o per senno.

Come il Benthan, attribuisce non lieve importanza alle condizioni generali politiche; e prima che il Mancini con alta eloquenza lo osservasse dalla tribuna parlamentare, Egli aveva già, durante il suo apostolato, insistentemente ripetuto che lì dove la morale è bandita dalla politica, e questa non mira che a loschi interessi, lì dove i governi anzichè scuola di educazione tendono ad essere centro di corruzione, lì dove le leggi anzichè l'utile comune, non sanzionano che ingiusti privilegi, lì dove tutto è mercato e si vendono, occorrendo, la dignità, l'onore, la penna, la coscienza, la moralità è un assurdo ed ironia la responsabilità; il delitto non deriva dalla malvagia volontà dell'individuo, ma è pianta venefica che la società coltiva colle sue stesse mani; non rappresenta una degenerazione individuale, ma una vera e propria degenerazione sociale.

« A che credere nella libertà umana base dell'umana responsabilità, « se non ci adoperiamo a distruggere tutti gli ostacoli che impediscono la prima e viziano la seconda? »

Escluso così il libero arbitrio nella genesi del delitto – dubbio che sfiorò l'animo timorato di Alessandro Manzoni (34) – non esitiamo a considerare il Mazzini come un precursore della scuola sociologica, di quanti, come il Quetelet ed il Prins, il Colaianni ed il Gumplowicz hanno attribuito in prevalenza al fattore sociale il fenomeno della criminalità (35). Lo stesso fondatore della scuola antropologica, il Lom-

broso, ha affermato e il Ferri ha più volte ripetuto dalla cattedra, che il delinquente nato, in condizioni favorevoli di ambiente, non delinque. La questione penale dunque che, nella sua funzione repressiva, è problema di educazione individuale, nella sua funzione preventiva è ancora in gran parte problema di riforma sociale. Non basta leggere, diremo col Tommaseo, nel codice, bisogna saper leggere nella società ove il reo fu educato. (36).

Le società di patronato pei liberati dal carcere, la riforma dei nostri regimi penitenziari non sono che rimedi palliativi, basati sul sentimento della carità, ma « la miseria cresce annualmente e la carità verso gli « individui s'è mostrata impotente a sanar le piaghe »; e dato l'orientamento economico, morale e politico della società contemporanea, cosa potrà essere, se non un platonico ed inefficace desiderio, la stessa educazione dell'individuo posta a base del diritto penale?

« Gli scrittori di filosofia morale dimenticano che mal si trasforma « migliorandolo l'individuo finch'ei s'agita in un elemento corrotto. Pre- « tendere di moralizzare gl'individui abbandonando al caso o all'immora- « lità il mezzo, l'elemento in cui sono chiamati a vivere è lo stesso che « pretendere di mantenere fermi e vigorosi in salute uomini che vivono « in una atmosfera corrotta ».

Mazzini, non lo ripeteremo mai abbastanza, entra qui in pieno positivismo penale; a differenza del Tolstoi e di Victor Hugo (37) che, tra le nebbie del misticismo, invocano, per l'abolizione della pena, il ritorno ai precetti dell'Evangelo, inauguranti sulla terra il regno dei cieli, Egli, per cui le vie del cielo sono sulla terra, intravede nella riforma sociale se non la totale scomparsa, come alcuni criminalisti, il Marro ad es., hanno affermato, certo una significante diminuzione della mala pianta del delitto.

E l'effetto perdurerà finchè rimarrà la causa; e poichè i vizi e l'egoismo degli uomini sono « frutto della educazione, delle istituzioni, del modo con cui è organizzata la società », non è possibile « migliorare gl'individui, se non trasformando la società, il mezzo, l'elemento in cui vivono », non è possibile innalzare gli uomini « se non innalzando l'uomo, nobilitando il concetto della vita, oggi spregiata per l'incertezza del domani ».

Non più dunque rimedi parziali e individuali, « la necessità di ri- « medi organici e collettivi è più sempre universalmente sentita »; se

il delitto è dovuto a influenze calcolabili, « a queste il nostro assetto sociale può provvedere » ; se il delinquente è « una dissonanza morale », « un ordine più armonico » lo ricondurrebbe, redento, nell'associazione dei liberi e degli onesti.

Riforme civili dunque, non penali : questo il monito lanciato all'alba del secolo decimonono da Giuseppe Mazzini, e ripreso, con giovanile entusiasmo, in Italia, dal Bovio, dal Ferri, dal Colajanni, dal Turati (38).

Che il governo, la politica, le leggi siano fondate sulla morale e sul diritto ; sia riedificato un tempio al lavoro, adempia lo stato la sua missione educatrice ; che l'arte, l'arte stessa, l'arte vera ed umana, si faccia, colla fedele riproduzione del vizio, severa banditrice della virtù (39), ed allora il delitto sarà di molto diminuito e l'individuo, poichè vive in società, pienamente responsabile. Ma finchè la miseria e la ineducazione individuale saranno conseguenza delle ingiustizie e delle ineguaglianze sociali, la colpa manca nell'individuo e grava sulla società ; ed oggi, conclude mestamente il Grande Esule, noi abbiamo una società « che s'attribuisce diritto di punire e rinunzia al suo dovere di educare » (VII, 316).

V.

La pena.

È ovvio che della pena s'avrà un diverso concetto e sopra un diverso sistema si vorrà basato l'ordinamento punitivo, secondo la nozione filosofica del delitto ed i principii posti a scopo e a fondamento del magistero penale.

Atto di espiazione o di vendetta sarà la pena per la scuola teologica o di suprema giustizia per i seguaci della morale assoluta; perdita di un diritto, per la violazione del patto, secondo il contrattualismo, riaffermazione del diritto, come negazione di una negazione, per la scuola giuridica; atto necessario per l'utilitarismo, sia quale semplice mezzo di difesa sociale o di selezione naturale, come la scuola positiva, applicando il darwinismo, sostiene, sia come mezzo potente di educazione individuale, secondo la scuola della correzione e dell'emenda.

Per Mazzini, armonizzante questi due principî, la pena non può essere che un mezzo di difesa sociale, avente per fine la educazione dell'individuo; e se, come alcuni moderni razionalisti, l'ha concepita, dal punto di vista etico, quale conseguenza della responsabilità umana, è ben lungi dal voler connettere ad essa quell'idea di sofferenza fisica, su cui si basano ancora le legislazioni contemporanee e senza la quale sarebbe assurdo per alcuni il parlare di un diritto punitivo.

In omaggio al linguaggio tradizionale parla ancora di pena, ma con ciò intende l'insieme di quelle misure che la società e, per essa, lo Stato ha il dovere di prendere onde educare, segregandolo, il delinquente; Mazzini, già lo osservammo altrove, nega il diritto, nonchè di tormentare, ma di *castigare* o di *punire*.

Pur vagheggiando in un lontano avvenire una riforma radicale dell'ordinamento punitivo, non dimentica la realtà; e, quando le legislazioni criminali s'inspiravano ancora agli antichi e vieti concetti di espiazione

o di vendetta, eloquente unisce la sua voce a quella di altri filosofi, filantropi e penalisti, perchè un senso di umanità mitigasse la ferocità delle pene, i di cui requisiti, egli diceva, dovrebbero essere la necessità, la certezza, la educabilità.

La pena deve essere necessaria, da applicarsi cioè sol quando la sicurezza sociale lo esige e manca alla società ogni altro mezzo di prevenzione.

Deve essere certa; la inosservanza delle leggi e la impunità dei reati costituiscono le maggiori piaghe di un popolo; e come per la retta amministrazione dello Stato, occorrono « poche e caute leggi, ma vigi- « lanza decisa sull'esecuzione », così a tutela della vita sociale, a remora del delitto, a vero mezzo d'intimidazione, occorrono non pene gravi, ma certe.

« Nel sistema penale la certezza della punizione è rimedio assai « più efficace che non la sua gravità » (IX, 230).

La pena sovratutto deve essere educatrice, moralizzare cioè non corrompere, perfezionare non reprimere; non si tratta d'infliggere delle sofferenze fisiche all'individuo, ma di uniformarsi a quei retti principii che son da seguirsi per la correzione ed il miglioramento di ogni essere umano. « Qual principio d'educazione è mai quello che si fonda sulla repressione? ».

Come applicazione parziale di questi principii e come condanna ad un tempo di ogni pena feroce e della promiscuità demoralizzante delle prigioni, sorgeva, all'alba del secolo decimonono, la scuola americana o del sistema penitenziario.

Mazzini vi aderì pienamente. Poteva non aderirvi, quando, per dirla col Cattaneo, l'*austero* e *solitario* e *laborioso* e *studioso carcere* appariva quale unico mezzo atto a far sorgere più vivo nel delinquente il sentimento del rimorso, facilitandone così il miglioramento e la correzione?

In un eloquente scritto sulla unità italiana, delineando le singole attribuzioni del potere centrale e locale, vuole affidate appunto « allo « Stato le norme generali per le carceri, la direzione d'alcuni stabili- « menti penitenziari centrali... ai Comuni l'amministrazione pratica delle « prigioni collocate nella loro circoscrizione » (III, 264) e critica il Romagnosi che « riformatore intrepido nei particolari, dimenticando la « Luigiana, Auburn e Filadelfia getta sfida ai fautori del sistema peni- « tenziario di produrre un sol disegno di codice pratico » (IV, 325).

Certo, le esigenze dei tempi, l'esperienza fattane (40), le stesse indagini sulla genesi biologica e sociale del delitto, han chiaramente dimostrato il sistema cellulare non rispondente al nuovo orientamento delle discipline penali e per nulla adatto allo scopo che mirava raggiungere — e che rimarrà pur sempre il fine ultimo del magistero repressivo — la educazione ed il miglioramento del delinquente.

Il delitto è manifestazione di una coscienza antisociale, egoistica; e la cella, ha osservato il Krapotkine (41), spegne nell'individuo tutte le qualità atte a riadattarlo alla vita sociale; costituisce, come disse il Ferri ad Amsterdam, un fattore di abbrutimento umano.

In Olanda ove il sistema filadelfiano vige in tutto il suo rigore, va oggi delineandosi una corrente ostile alla vita cellulare; ciò non toglie naturalmente le benemerenze di una scuola che prima, tra lo strepito delle segrete e dei patiboli, osò parlare in nome della umanità e della giustizia, e i cui principii pur segnerebbero, se applicati, un grande progresso li dove — dagli orridi sotterranei del Marocco alla schiavitù brutale e selvaggia della lontana America — i sistemi dell'inquisizione sono ancora in vigore, la pena è una vendetta e il delinquente una creatura da tormentare e da odiare (42).

Mazzini va ancora più oltre.

È noto come la metafisica tradizionale, scorgendo nel delitto una forza sconfinante, abbia concepito la pena quale limite di questa forza. La pena, fu già osservato dal Filangieri e ripetuto oggi dal Tarde, deve essere in rapporto colla natura dei beni più apprezzati; supremo dei beni è la libertà personale; la pena si dovrà dunque manifestare come limite massimo di questa libertà, nei due termini dello spazio e del tempo. Gli stessi scrittori della scuola correzionalista, l'Ahrens ad es., movendo dal libero arbitrio, hanno invocato il miglioramento della volontà con la limitazione della libertà.

Ora Mazzini non solo dichiara che tutte queste prigioni e queste carceri non rappresentano in fondo che *repressione* e *violenza*, ma, contro l'idea madre del regime penitenziario, la pena limite della libertà, insorge intravedendo in un lontano avvenire « l'abolizione d'ogni pena « che invece di sviluppare, migliorare e perfezionare l'individuo tenda « a sopprimerlo o limitarlo » (IV, 185).

Il delinquente deve essere educato, è dovere cioè svolgere i « germi del bene che in esso esistono quantunque soffocati dall'egoi-

« smo » ; e la educazione migliore non è quella che distrugge soffocandoli, questi germi, ma quella che eleva « la creatura ragionevole nella « stima di se stessa » e « che suscita in una sete di attività tutte le fa- « coltà dell'individuo ».

Abolizione di ogni pena che limiti l'individuo!

Non è l'intuizione geniale di tutta la serie di riforme, profonde e radicali, che la scienza reclama nell'ordinamento punitivo e che mira a sottrarre il delinquente al carcere, scuola di corruzione e non di correzione e adibirlo al lavoro libero e moralizzante dei campi, alla colonizzazione interna delle terre incolte, più volte proposta e poi abbandonata, e nella quale pur Egli vedeva la redenzione economica d'Italia?

Non è la condanna, severa e ammonitrice, di ogni pena perpetua, di tutte quelle vergogne contro cui si ribellano la umanità e la scienza e che, sotto il nome di ergastolo o di domicilio coatto, insozzano ancora la civiltà contemporanea? (43).

E una riforma della legislazione criminale si presenta ogni giorno sempre più urgente e incalzante. Trattasi di combattere non tanto l'assurdo politico — eliminabile solo col progresso della democrazia — che fa considerare come reato quanto lede gl'interessi della classe dominante, la quale poi paga spesso di borsa lì dove altri paga di persona (44), quanto il sopprimere l'assurdo scientifico della unicità livellatrice della pena, applicabile per diversi reati a diversi delinquenti, e della pretesa proporzionalità tra il reato e la pena, dosometria penale che, in forma più evoluta e meno appariscente, è un residuo atavico dell'antica e barbara legge del taglione.

Il risarcimento alla vittima del delitto, ecco il principio animatore della penologia contemporanea e che, dal punto di vista sociologico, fu di recente validamente sostenuto dallo Spencer e dal De La Grasserie (45).

Riguardo alle altre pene, nessun italiano certo avrà dimenticato le pagine eloquenti che Mazzini, esule, scrisse sull'esilio; pena che se è cancellata, per le nuove condizioni politiche, nella gran parte dei codici, rimane pur sempre, sotto forma di esilio spontaneo, come unico scampo e rifugio al soffio della reazione (46).

Alto ed insistente dovrebbe essere invece il grido già lanciato dal Grande Italiano a favore degli uomini « che muoiono di languore nelle isole convertite in ergastolo e di miasmi pestilenziali a Cayenne ».

Può qualche convinto seguace di Darwin, specie con le odierne ten-

denze colonizzatrici, invocare ancora la deportazione come epurazione delle popolazioni oneste dagli elementi torbidi e nocivi, come mezzo onde creare centri lontani di attività e di lavoro; ma esso dimentica che questa pena, lì dove ancora è in vigore, si è cristallizzata nelle antiche e viete forme di tortura e di persecuzione. Sotto l'influenza micidiale del clima, delle privazioni, delle sevizie, l'individuo, anzichè riabilitarsi con l'azione libera e moralizzante del lavoro, perde, giorno per giorno, le sue facoltà fisiche e intellettuali; d'altra parte non è eliminando gli elementi torbidi dal proprio paese che il problema penale si risolve; il paese, osserveremo col Bovio, vuol vedere allontanati piuttosto che i delinquenti le cause della delinquenza (47).

VI.

La pena di morte.

Ed eccoci alla *vexata quaestio* della pena di morte.

Basta pensare a quali vette inaccessibili potesse elevarsi talvolta il misticismo in Mazzini, per non meravigliarci se anch'egli, nella fede ardente che l'animava, cominciasse a chiederne l'abolizione con principii del tutto trascendentali; trascendentalismo a cui non seppe neppur sottrarsi il Mancini, quando con calda eloquenza la combatteva dalla tribuna, dal punto di vista pratico e politico.

Riprendendo il concetto della Chiesa primitiva, seguito poi dalla scuola della giustizia assoluta, concepisce la vita come cosa di Dio; il suicidio come la pena di morte non sono che una feroce usurpazione, individuale o sociale, della divina potestà, cui sola spetta, come diceva Cipriano, di spezzare i vincoli che ci legano alla terra.

« Tremendo è il potere che s'arroga la società quando cancella dal « libro della vita un nome che vi fu scritto da Dio e consegna l'opera « della sua potenza al carnefice » (II, 148).

« Io credo il suicidio atto colpevole come la pena di morte. La « vita è cosa di Dio; non è concesso abbandonare il proprio posto « quaggiù, come non è concesso rapire ad alcuno la via di ripigliarlo « quando per colpa s'è abbandonato » (III, 29).

« La società usurpa ferocemente senza l'intento di Dio, la parte di « Dio » (XIV, 117).

Non basta; come più tardi il Carrara, e col Carrara tutta la scuola abolizionista, inspirata all'individualismo liberale del tempo, Egli invoca il principio della inviolabilità e santità della vita. Se da questo principio deriva l'abolizione di ogni pena che tenda a limitare l'individuo, come non sarà da abolirsi quella che mira a sopprimerlo? (V, 185).

Non che esista una inviolabilità assoluta della vita umana; la san-

tità della vita non comincia coi moti organici, « ma coi doveri compiti, « coll'intelletto della missione della vita stessa » e finchè sarà santa la difesa della patria dallo straniero o dal tiranno, sarà santa la guerra e può spiegarsi il tirannicidio. Ma è che la morte per Mazzini, come pel Bovio, non può assumere che sembianze storiche; quella che la società infligge a chi delinque, non si presenta come alta e irreparabile necessità. La società, volendo, ha mille mezzi, con savie riforme sociali, di prevenire i reati, ed avvenuti che siano, può difendersi; uccidere, quando i mezzi di difesa sociale abbondano, non è un diritto, ma un delitto.

« Io abborro, scriveva nel 1856 al Manin, anche da una sola goccia « di sangue, quando non richiesta imperiosamente pel trionfo e per la « consecrazione d'un santo principio. Credo colpa la pena di morte ap- « plicata dalla società che può difendersi e vagheggio primo decreto « della repubblica trionfante l'abolizione del patibolo » (IX, 136).

E con orgoglio italiano rievoca la repubblica romana del 1849 che tra i pericoli dell'assedio, lui triumviro, non aveva segnata una sola condanna di morte.

« A me repubblicano pareva ch'io non avrei più mai riposato sonni « tranquilli, se avessi, mentre i mezzi di difesa sociale abbondavano, ra- « pito per sempre ad una famiglia ogni speranza di gioia, a un mio « simile la possibilità di ravvedersi quaggiù » (X, 45).

Nè vale giustificarla col Romagnosi come la massima coazione psicologica; codesta è psicologia aprioristica ed astratta.

L'esperienza dimostra — e su ciò idealisti e positivisti concordano — che l'idea della morte non esercita poi tutta quella influenza intimidatrice che le si vorrebbe attribuire, che il delitto non è aumentato lì dove fu abbattuto il patibolo e che al delinquente, di cui l'imprevidenza è uno dei caratteri più salienti, sorride sempre, come ultima dea, la speranza dell'impunità. La pena di morte, direbbe l'Holtzendorff, gli apparisce troppo da lontano ed incerta: le alte torri, vedute da lungi, sembrano di poca altezza (48).

« Pensate che i calcoli sull'incerto futuro esercitino veramente « grande influenza sull'individuo? Credete voi che la dubbia antiveg- « genza della morte sul palco abbia impedito molti assassini? » (VII, 304).

Se dal delitto comune passiamo poi al cosidetto delitto politico, come sperare che il timore della morte rattenga la mano dell'individuo, che

crede racchiusa in se stessa la salvezza ed i destini di un popolo? « Ad « uomini della tempra di Pianori, di Milano, di Orsini poco importa di « giudizi o di giudici, uccidono o muoiono » (X, 48).

V'è qui tutta una teorica di Mazzini sul tirannicidio in generale e sugli altri reati politici in ispecie, come le associazioni segrete, la sètta, la congiura, la cospirazione, ecc.

« Le associazioni segrete, arme di guerra legittima dove non è Pa- « tria, nè Libertà, sono illegali e possono essere sciolte dalla Nazione « quando la Libertà è diritto riconosciuto, quando la Patria protegge lo « sviluppo e l'inviolabilità del Pensiero » (XVIII, 106).

« Le sètte sono corporazioni d'uomini stretti con giuramenti tre- « mendi a una dottrina non rivelata se non a gradi e custodita da capi « invisibili che assumono diritto di comando assoluto sopra affiliati che « ciecamente obbediscono » (XV, 67).

« La congiura, apostolato nelle catacombe, è cosa santa dove la li- « bera parola è vietata e alle idee rispondono le baionette » (VIII, 304).

« Chiamo cospirazione tanto il lavoro che s'adopera a diffondere « stampe vietate quanto quello che tende a preparar barricate » (VIII, 242).

« La cospirazione non è per me un principio, è un tristissimo fatto, « un derivato d'una condizione di cose che la rende indispensabile. Tutte « le mie tendenze individuali stanno per la pubblicità » (VII, 160).

« La diserzione dalle file dell'esercito patrio per vivere vita indi- « pendente è di grave danno morale e merita castigo severo. La diser- « zione per trapassare nelle file straniere è delitto senzo nome che me- « rita punizione e abbominio da tutti, a qualunque partito italiano « appartengano » (XIII, 59).

« È delitto, è minaccia per istituzioni che si vantano aperte ad ogni « progresso, l'espressione pubblica pacifica di una idea? » (IX, 7).

« Il tirannicidio non è conseguenza di poche pagine di ragioni teo- « riche, ma dell'odioso fatto della tirannide » (X, 38).

« Il tirannicidio è delitto se tentato per senso, non dirò di vendetta, « ma d'espiazione; è delitto se tentato dove altre vie sono aperte all'eman- « cipazione; colpa e follia se tentato contro chi non trascina la tirannide « nel sepolcro con sè » (X, 54).

« Dove la verità può farsi via nella parola; dove, anche a patto di

« *sacrifici, l'esercizio dei propri doveri è possibile, il regicidio è delitto ed* « *insania* » (X, 48).

Valga questa pagina, più di quanto la nostra penna avrebbe potuto fare, come degna risposta agli scrittorucoli di mestiere, a quanti, per bassi fini di partito, dipingono ancora il Grande Esule come l'inventore famoso della famosa teorica del pugnale, come il segreto e indiretto istigatore dei reati che ai suoi tempi, infestavano, ovunque, in Italia.

Ma, tornando al nostro argomento, la pena di morte, oltrechè non intimidatrice, non è che un residuo della pena del taglione (49), s'inspira alle vecchie teoriche d'espiazione o di vendetta sociale; e spegnere una vita per vendetta, reputare, dice Mazzini, il patibolo altare d'espiazione è delitto.

Fine ultimo della pena è poi l'educazione individuale e nazionale, e « non s'educa spegnendo »; non s'educa l'individuo, troncandone la esistenza; non s'educa la nazione, poichè manca educazione lì dove lo Stato, a punire l'omicidio, diviene omicida, lì dove il carnefice è ufficiale del governo, « lì dove l'uccisione legale è dichiarata sostegno dell'edificio « legale » (VII, 277).

« Noi sviamo l'educazione quando a insegnare l'inviolabilità della « vita mostriamo ai nostri giorni l'assassino trucidato in pena sul palco « della società » (VII, 283).

Ma, a favore dell'abolizione, v'è un'ultima e più inconfutabile obbiezione. Si consideri pure questa pena, col Kant, come la migliore eguagliatrice della pubblica giustizia (*der beste Ausgleicher von der öffentlichen Gerechtigkeit*) o la si riconosca con Hegel come diritto eminente della società e dello Stato, la società, lo Stato sono forse infallibili? La pena, oltrechè necessaria, certa ed educatrice, non dev'essere riparabile? Come riparare, con la morte, agli orrori di un errore giudiziario? (50).

Nel 1833 scriveva alla madre: « La morte è irreparabile ed è per « quello ch'io ho avuto tanto orrore per quella pena che non può com- « mettere uno sbaglio senza commettere un delitto ».

« L'infallibilità, ripeteva più tardi al Cavour, non è retaggio di « giudizi umani, e per uomini non ciarlatori di moralità, ma morali, il « solo pensiero che un innocente può essere quando che sia gettato al « carnefice col marchio del colpevole in fronte, dovrebbe bastare a rove- « sciare per sempre la feroce istituzione del patibolo » (X, 47).

E concludendo affermava: « Credo dunque l'abolizione della pena « di morte dovere assoluto d'ogni popolo libero » (X, 47).

Questi, in breve, i principii coi quali Mazzini combatte la pena capitale, desunti, come vedemmo, dalla religione e dalla morale, dalla politica e dal diritto. La combatte Egli per puro sentimentalismo? No certo. Dotato di largo senso storico, non abbandonò mai quel principio di relatività a cui volle sempre uniformare la sua dottrina.

Tali istituzioni, tali leggi, tali riforme rispondono o no alle condizioni odierne della civiltà? Questo il modo col quale poneva il problema; problema di filosofia della storia, come ognun vede; e quando una data riforma politica ed economica, sociale e giuridica non rispondeva alle esigenze dei tempi, ne vagheggiava bensì la realizzazione come conquista della futura civiltà, ma chinava reverente il suo genio innanzi alla volontà della storia.

Mazzini fu e sarà annoverato tra i primi che nel passato secolo abbian proposto l'abolizione della pena di morte; il suo nome andrà anche per questo debitamente glorioso insieme a quello di O'Connel e di Victor Hugo, di Lamartine e di Franklin; ma giova ricordare che nei tempi procellosi del 21 e del 30, quando oscure eran le leggi, ironia la giustizia, molti i delitti, certa l'impunità, il Grande Italiano non si creava illusioni, a tempi più civili affidava l'abolizione del patibolo, connessa con tutta una riforma, radicale e profonda, della legislazione criminale.

« L'abolizione della pena di morte, primo ufficio della futura ci- « viltà, darebbe origine a gravissimi danni dove il principio che regge « tutto quanto il sistema penale non fosse a un tempo mutato ». (I, 371).

Più tardi Carlo Cattaneo doveva osservare: « È chiaro che l'Italia « non potrebbe astergere dai suoi codici ogni pena di sangue, senza « rinnovare dalle fondamenta tutto l'edificio penale, riconducendolo ai « limiti che gli competono in una vasta e sapiente legislazione preventiva » (51).

Qui si riassume appunto la questione della pena di morte.

Se è audace il propugnarla quale logica applicazione del darwinismo e come dovere dello Stato di sopprimere, col delinquente, questo fenomeno di retroversione atavica che chiamiamo delitto (Lombroso, Garofalo), è certo assurdo il sostenerne l'abolizione col concetto mistico e individualistico della vita, quale cosa inviolabile e divina.

La pena di morte, legittima e spiegabile in un'epoca determinata, in date condizioni politiche e sociali, è oggi insostenibile solo perchè contraria alle attuali condizioni della civiltà, in cui, diremo col Mazzini, i mezzi preventivi e di difesa sociale abbondano (52).

È in base alle progredite e mutate condizioni della civiltà, che un movimento incessante ed umanitario tende ad abbattere il patibolo li dove è simbolo ancora di suprema giustizia: onde è da opporsi a quella corrente che, in nome della reazione o della scienza, vorrebbe vederlo ristabilito in Italia, che alcuni scrittori, con poca avvedutezza e con molta ignoranza, van dipingendo come indietro ancora sulla via della civiltà e del progresso (53).

Come, di fronte al sanguinoso spettacolo della guerra, tutta una serie di giuristi filantropi, per disciplinarne la violenza, si è data a discutere sugli aerostati, sui piccioni viaggiatori, sulla polvere con o senza fumo, ecc., così i fautori moderni della pena di morte, per mitigarne le sofferenze, cercano renderla dolce e improvvisa, e, non contenti dell'elettrico, vorrebbero fulminare il paziente con gaz asfissianti, tra le allucinazioni piacevoli dell'etere o del cloroformio (54).

Non dubitiamo del senso umanitario che, nell'un caso e nell'altro, anima tali proposte; certo è però che la guerra e la pena di morte non sono che forme larvate di assassinio legale; se la prima non potrà scomparire finchè il diritto non regoli i rapporti delle nazioni fra loro, la seconda potrebbe e dovrebbe esser già cancellata dai codici; più che i delinquenti, è da soffocare i germi della delinquenza, con savie e provvide riforme di prevenzione sociale.

VII.

Procedura penale.

Non mancano di Mazzini cenni fugaci su alcuni fra i più gravi problemi di filosofia del diritto giudiziario.

Il diritto non deve cristallizzarsi nei codici, ma muoversi, applicarsi cioè alla vita pratica e reale; da qui la procedura; questa è la dinamica, quello la statica, questa la forma, quello la sostanza; ma « forma e sostanza sono inseparabili: la forma è la definizione e manifestazione della sostanza ».

Primi requisiti di ogni sistema procedurale sono la semplicità nelle forme, la non dispendiosità dei giudizi.

Lì dove la procedura è complessa, il diritto sfugge, non si afferma; il codice, anzichè fonte di giustizia, è campo aperto agli agguati ed alle insidie; scompare il giurista e sorge il leguleio; ed oggi « a tirare in lungo i giudizi non è pei grandi penuria di cavilli e viluppi forensi » (I, 293).

La semplicità nelle forme porta con sè l'economia nella giustizia. Una tassa sulla giustizia, disse lo Stuart Mill, è un premio dato all'ingiustizia (55); è ironia, osservò Mazzini, parlare di una legge eguale per tutti, quando di fatto, non tutti, per la lungaggine delle forme e la dispendiosità dei processi, possono adire i tribunali.

Giustizia economica, questo il grido lanciato più volte dal Grande Genovese.

Il povero è assetato di giustizia e non può averla; il denaro è ancora supremo misuratore di ogni torto o diritto; la giustizia è un lusso, insegna lo Stato, chi la vuole, se la paghi.

« Gli uomini del popolo hanno male dagli amministratori della « giustizia, che la negano col fatto a quanti non hanno mezzo di affron-

« tare le immense spese d'atti, di bollo, d'avvocati e di processi lunghissimi » (V, 241).

Se dunque vuolsi che il privilegio di classe non domini, rigido e inesorabile, nella amministrazione della giustizia e che questa giustizia non permanga vana ironia o mera formalità per chi è privo di mezzi o d'influenze, è necessaria – e lo affermano arditi e valenti magistrati (57) – « una semplificazione delle forme giudiziarie, oggi rovinose e spesso « inaccessibili al povero » (XVIII, 131); è urgente che « una amministra- « zione di giustizia eguale, economica si sostituisca al laberinto di for- « mule e processure che oggi assicurano in ogni piato la vittoria al ricco « sul povero » (VIII, 90).

La procedura penale deve garantire e rispettare sovratutto la libertà del cittadino; è in essa che si rispecchia la libertà e la civiltà di un popolo.

Può lo Stato imprigionare o invigilare che è ritenuto colpevole; ma deve dirne subito il perchè, iniziare al più presto il giudizio e non far languire un individuo, per mesi e mesi, incerto del proprio destino, nel fondo di una prigione, in base al vecchio istituto del carcere preventivo, istituto che attende ancora una riforma in Italia e di cui poco tempo fa se ne mostrarono in Francia le ingiustizie e i pericoli (57).

« Nessuno ha diritto in nome della Società d'imprigionarvi o di « sottomettervi a restrizioni personali o invigilamento, senza dirvi il perchè, « senza dirvelo col minore indugio possibile, senza condurvi sollecita- « mente davanti al potere giudiziario del paese » (XIII, 90).

In ogni giudizio la difesa deve essere libera e illimitata, la discussione pubblica, la condanna basata sul diritto comune.

Difesa illimitata, non ristretta dunque, come oggi, a danno dei diritti del cittadino, al solo dibattimento orale della causa, ma estesa liberamente in tutte le prime fasi dell'istruttoria (58).

Discussione pubblica, più come diritto popolare di controllo, che quale mezzo esemplare ed educativo; scuola di corruzione e non di correzione è la pubblicità dei giudizi come comunemente s'intende; un limite a questa morbosa pubblicità è necessario ed urgente (59).

Condanna basata sul diritto comune; abolizione dunque di ogni tribunale eccezionale, di tutti i tribunali militari, la cui esistenza è una smentita alla pretesa eguaglianza delle leggi e un mal celato omaggio al diritto della forza, anzichè alla forza del diritto; sparirebbero certamente

nella nazione armata ove l'individuo è soldato e cittadino ad un tempo (60).

« Ogni condanna non fondata sulla legge di tutti è iniqua; ogni giu-
« dizio non preceduto da pubblica discussione e da libera e illimitata difesa
« è delitto » (V, 205).

Però falsa applicazione di questo diritto di difesa, anzi eccesso d'individualismo è quello dei codici, quando non chieggono all'imputato il giuramento di dire il vero. Presumere che un individuo possa ricorrere, per difendersi, alla menzogna, è una immoralità; « parlare il vero è debito d'ogni uomo accusato o no » (XVI, 92).

Apprezziamo questa critica, come quella che pone in maggior luce l'importanza che nella dottrina mazziniana ha il sentimento del dovere, ma, in tesi generale, siamo per l'abolizione completa ed assoluta di ogni giuramento, come nelle assemblee politiche così nelle aule giudiziarie.

Intimare il giuramento all'imputato, non solo, come osservò di recente il De la Grasserie (61), è porre l'individuo tra il proprio interesse e la verità e trascinarlo così allo spergiuro, ma è sovratutto un'assurda invasione dell'elemento teologico nei giudizi ed un ingenuo disconoscimento dei più elementari principii della psicologia sperimentale. Chi ha l'animo retto afferma sempre ed ovunque il vero, il pusillanime sarà pronto a giurare e deporrà il falso.

Ma l'imputato da chi verrà giudicato, o meglio, generalizzando, da chi emanerà la giustizia?

Dal popolo, risponde l'apostolo ardente della democrazia repubblicana (62).

Il delitto è fatto che turba la coscienza sociale, è dunque la coscienza sociale che deve penetrare nei giudizi; da qui il sistema elettivo (63) nella nomina dei giudici e l'istituto dei giurati.

La giuria, per quanto soggetta a molte critiche e suscettibile certo di non poche riforme, rimarrà pur sempre quale sicuro palladio delle politiche libertà; non è mancato anzi chi ne vorrebbe ampliate le attribuzioni, nominando giurati i rappresentanti della stessa zona sociale dell'accusato o affidando ad essi anche il potere di pronunziare la pena (64).

La giuria, disse il Trendelenburg, è un istituto che eleva il sentimento morale di un popolo, infondendo in esso la coscienza della responsabilità ed il rispetto alla giustizia; è un diritto, soggiunse Hegel,

della subbiettiva coscienza del delinquente alla fiducia nella subbiettiva coscienza del decidente; avvicinandosi al concetto hegeliano Mazzini affermò: « la massima che ogni uomo ha diritto di essere giudicato da « suoi eguali è fondamento alla istituzione del giurì » (I 380).

I giurati, rappresentanti la coscienza popolare, dovranno essere eletti, in ogni comune, direttamente dal popolo; escluso quindi ogni arbitrio ed ingerenza di prefetti. Nè sarebbe a deplorare la mancanza assoluta di coltura tecnica, di cui si è tanto parlato. Per Mazzini, ideatore geniale delle università popolari, « ogni cittadino deve ricevere « nelle sue scuole l'esposizione dei principii che reggono la legislazione del paese » (XVIII 101) e sovente purtroppo « la Società punisce per violazioni di leggi talora ignote e delle quali lo spirito e lo scopo non sono mai insegnate dalla società al cittadino » (XVIII, 98).

VIII.

Conclusione.

Queste le teoriche che costituiscono la filosofia penale del Grande Genovese; non formano certo un sistema completo con le sue varie e naturali applicazioni, ma cenni fugaci, lampi precursori e geniali; la sua d'altra parte è lotta demolitrice contro i regimi assoluti, critica tagliente delle molteplici ed oscure legislazioni, che vigevano a' suoi tempi in Italia.

Fin dal 1821 deplorava che noi italiani, i quali « creammo la giurisprudenza con Irnerio, Accursio ed Alciato », fossimo ancora « confinati nelle formole e nelle autorità di quell'epoca » e che, dopo aver fondato con Beccaria e Filangieri il diritto penale, affettassimo « di guardare con indifferenza le conseguenze dedotte dagli scrittori stranieri » (I 277); e nel 1835 protestava contro una legge francese, che, limitando la libertà della stampa, impediva « dimostrare coi fatti d'ogni giorno, colle « tristi conseguenze delle leggi attuali, l'urgenza d'una riforma radicale « nella legislazione criminale » (V. 125).

Ma ecco già incalzante una domanda e quasi imposta a conclusione delle nostre indagini: Mazzini è della scuola classica o della positiva? Nè dell'una, nè dell'altra, o meglio di entrambe.

Non ti sembri, amico lettore, la risposta evasiva, nè quello di Mazzini eclettismo; è Mazzini che fa parte per se stesso, che sfugge ad ogni pretesa e voluta classificazione.

Quando vede nel delinquente un peccatore, nel delitto una violazione della legge divina, nella pena di morte una usurpazione della divina potestà, dobbiamo considerarlo come un mistico e riconnetterlo senza dubbio alla scuola teologica.

Quando ammette la libertà morale, come condizione della responsabilità penale e unica base di progresso alla società, quando, in nome

della inviolabilità dell'individuo, vuole abolita ogni pena che tenda a limitare o sopprimere, quando si professa caldo fautore del sistema penitenziario, noi possiamo ritenerlo, in verità, quale degno rappresentante della scuola classica.

Ma quando ritiene la libertà come un risultato della necessità, dell'influenza costante della vita dell'universo, quando pone a fondamento della pena la difesa sociale e la educazione dell'individuo, quando dall'idea di pena toglie ogni idea di sofferenza fisica, di vergogna o d'infamia, quando infine, con potente spirito di osservazione, mentre la scienza penale era ancor schiava della metafisica e dell'apriorismo, Egli indaga la genesi sociale del delitto e con insistenza proclama inutile il preoccuparsi degli effetti finchè esistono le cause, assurdo il parlare di una responsabilità individuale, senza una radicale riforma della società, nei suoi ordinamenti economici e politici, allora non possiamo non ritenerlo come un precursore geniale della moderna scuola sociologica.

Armonizzante i due elementi della libertà e della necessità, i due principii della collettività e dell'individuo, tale a noi si presenta la dottrina di Giuseppe Mazzini.

E quanta parte del programma delineato da Mazzini rimane ancora ad attuare!

Siamo all'alba del secolo ventesimo ed ancora esistono il patibolo, gli ergastoli, la deportazione, l'esilio; ancora la giustizia, con procedure dispendiose e complesse, è privilegio di classe; ancora la legge, con pene feroci, stritola i miseri carezzando i gaudenti.

Sempre con mezzi inquisitoriali si attenta alla libertà del cittadino; sempre generali e colonnelli continuano a fungere da giudici, e sempre si trovano i giudici sotto la influenza del potere esecutivo.

La pena nulla ha perduto del suo carattere afflittivo, si addita ancora il delinquente quale essere odioso e malvagio, permangono indisturbate le cause della delinquenza.

Sono leggi civili che, escludendo il divorzio, aprono il campo all'adulterio e alla prostituzione o, vietando la ricerca della paternità, vanno ad aumentare la giovane falange dei vagabondi e dei ladruncoli; sono crisi economiche che, nell'ozio forzato, traggono l'operaio al giuoco, alla rissa, all'alcoolismo; sono istituzioni decadenti che, basate sul privilegio, corrompono, del loro malefico influsso, la vita organica della nazione; e allora pur di salire non si esita discendere moralmente, e mentre si

condanna ad arbitrio la libertà del pensiero vanno, coscientemente impuniti, il peculato e la frode, i concussionari e i lenoni.

Ma noi non disperiamo.

La legge d'evoluzione prosegue il suo cammino, diremmo quasi, fatale; il problema penale non è che un lato della questione sociale e col trionfo della democrazia vedremo sorgere quello che il Grande Italiano vagheggiava, cioè « una scienza di leggi che sappia infondere una virtù di progresso nella amministrazione della giustizia ».

NOTE

(1) RAOUL DE LA GRASSERIE: Des principes sociologiques de la criminologie, Paris, 1901, pag. 236 — FERRI E.: Sociologia criminale, IV ediz. — BOVIO G.: Discorsi, Napoli, 1900, pag. 109, 130, 396: « Il reato pecca ed è crimine nel fine: l'utopia può peccare nei mezzi; il reato è discutibile nel foro, l'utopia è discutibile nell'Accademia e nel Parlamento; l'essenza del reato è il sacrificio della società e della comunanza all'individuo, l'essenza dell'utopia è il sacrificio dell'individuo alla comunanza ». E non è questo forse l'intimo significato della recente teoria biologica del Max Nordau, che considera il reato come forma di parassitismo umano?

(2) VIDARI G.: Elementi di etica, Milano, Hoepli, 1902, pag. 227.

(3) FOURNIÈRE E.: Essai sur l'individualisme, Paris, 1901 (Bibliothèque de Philosophie contemporaine).

(4) VIDARI G.: Problemi generali di etica, 1901, pag. 254.

(5) Il DUPRAT (La morale: Fondements psycho-sociologiques d'une conduite rationnelle, Paris, 1901) pur partendo da una psicologia sperimentale, ha affermato: « Ognuno non possiede che i diritti che gli provengono dalle sue obbligazioni ». — È doveroso, per un utile raffronto con l'etica mazziniana, ricordare due nomi, il Rosmini ed il Tommaseo. « È il dovere stesso che figlia il diritto; nel secolo scorso si volevano derivare i doveri dai diritti, anzichè i diritti dai doveri, ed era dottrina funestissima di disumano egoismo. Il secolo XIX proclama la dottrina opposta ed è la soluzione vera, la sola umana » (ROSMINI: Filosofia del diritto, 1841, vol. I, pag. 153); « il dovere presentasi come stato passivo, come sensazione di male, dove, secondo verità, dovere è bene e attività suprema..... l'idea del diritto si fonda, come ragione vuole, sull'idea del dovere » (TOMMASEO: Della pena di morte, 1865, pag. 17, ecc.). È superfluo osservare che oggi non è a parlare di un dovere fonte di diritti, bensì di un retto equilibrio tra i due principii.

(6) VANNI I.: Il sistema etico-giuridico di H. Spencer — Introd., trad. ital., *Giustizia,* 1893.

(7) Lo STEIN, delineando la natura e la funzione della sociologia, afferma appunto che « la sociologia deve, come ha detto il Durkeim, tendere a determinare i doveri sociali, a dare degl'imperativi alla condotta umana » (An der Wende der Jahrhunderts. Versuch einer kulturphilosophie, Fribourg, 1899, pag. 196).

(8) Anche il MANZONI rilevò il possibile conflitto tra il sentimento del giusto e la legge: « Est-ce l'infraction volontaire de la loi qui constitue le crime? Mais alors il y a des crimes saints, et c'est lorsque la loi commande le mal. Et, par opposé, ce qui n'est pas defendu par la loi, ne pourrait-il jamais être criminel? L'idée du crime serait donc sans relation avec la justice et l'injustice? » (Opere inedite e rare, Milano, 1885, pag. 189-190).

(9) VACCARO: Genesi e funzione delle leggi penali — A. NICEFORO: Les transformations du crime et la civilisation moderne (*La Scuola Positiva,* novembre 1901).

(10) Il VACCARO sostiene appunto che « l'unico delitto naturale che esista è precisamente quello che le leggi considerano come tale » (Op. cit., pag. 12).

(11) « I Codici penali sono fatti dall'alto per fulminare il fondo ed io vorrei che risalissero perchè la responsabilità non è in ragione diretta della infelicità ma del potere ». G. BOVIO (Discorsi, Napoli, 1900, pag. 310).

(12) ARDIGÒ: Opere, IV, Sociologia, pag. 67.

(13) « La legge, disse lo SCHOPENAUER, ha per fine di essere un motivo contrario destinato a far contrapposto nella mente degli uomini alle seduzioni del male »; ed il CATTANEO, degno seguace del Romagnosi, che aveva considerato il magistero penale come una « dinamica morale preveniente », parla di una « meccanica delle forze morali », che debba « tenere la coscienza in equilibrio » (Della pena di morte, Milano, 1860, pag. 22).

(14) ROSMINI: Filosofia del diritto, Milano, 1841, lib. IV, cap. IV, art. VI, n. 1720, pag. 700.

(15) Il concetto della educazione del delinquente, posto a fine del magistero repressivo va sempre più affermandosi nei congressi di antropologia criminale. Cfr. in proposito le dichiarazioni del Van Hamel, del Gauckler, della Roubinovitch e del Dimitri Drill all'ultimo congresso di Amsterdam (1901).

(16) Il DORADO, che già nella *Scuola Positiva* (marzo 1894) aveva messo in rilievo i punti analogici tra la scuola sociologica e la correzionalista, ha di recente, nei suoi *Estudios de Dereho Penal Preventivo* (Madrid, 1901), negato la legittimità della reazione penale, e dato il vincolo di solidarietà che, per la genesi sociale del delitto, deve esistere tra la società e il delinquente ha proclamato assoluto il diritto di questo a subire il trattamento che il suo stato reclama; la pena, egli dice, è un bene a cui il delinquente ha diritto.

(17) Sulla eterogeneità e quindi sulla non proporzionalità di questi due termini, vedi la bella dimostrazione fattane dal BOVIO nel suo splendido Saggio critico del diritto penale e del nuovo fondamento etico, Napoli, 1883, pag. 54 e segg.

(18) « Anche in fondo alla coscienza dei più perversi rimane sempre qualche particella di senso sociale » (E. FERRI, Lezioni di diritto penale. Roma, Ann. Accademico 1901-02, venerdì 28 febbraio 1902).

(19) Cfr. MAGRI F.: Dimostrazione scientifica del sistema della libertà condizionata e la questione della pena di morte (pag. 38) — BALESTRINI R.: Nuovo criterio sociologico della penalità (Archivio di psichiatria, 1887) — ROTINO G.: La scuola criminale positiva e la teoria dell'emenda per i correggibili (Filaugieri, novembre 1886).

(20) Cfr. il resoconto dell'XI Congresso delle Società freniatriche italiane (Ancona, 29 settembre-3 ottobre 1901) ove (tema VI) si discusse sui metodi e criteri per la educabilità dei dementi, di cui si dovrebbero « raccogliere le residuali energie nervose ».

(21) Cfr. per la correggibilità o meno del delinquente l'ampia discussione che se ne fece, in senso favorevole alla nostra tesi, nel III Congresso di antropologia criminale (Bruxelles, agosto 1892).

(22) Epistolario di G. MAZZINI. Firenze, 1902, vol. I, pag. 358.

(23) « Mi sento umiliato che debbasi abolire la storia delle virtù, de' generosi sacrifizi per l'umanità o per la patria, che non vi siano più eroi, che Garibaldi e Vittorio Emanuele, due tra i più grandi uomini che abbiano resi eminenti servizi alla civiltà, non ne abbiano ombra di merito, perchè operarono automaticamente e perchè non potevano operare diversamente. Quanto è poco edificante, quanto è sconsolante una simile teoria! » (P. S. MANCINI: Sulla discussione del progetto del Nuovo Codice Penale, tornata 7 giugno 1888).

(24) ZINO ZINI: Il pentimento e la morale ascetica, Torino, 1902.

(25) Cfr. FERRI E.: Francesco Carrara e l'evoluzione del diritto penale (*Nuova Antologia*, 16 settembre 1899).

(26) Il COLAIANNI (Sociologia Criminale, vol. II, p. 21) considera infatti il determinismo come un *modus vivendi* tra libertà e necessità.

(27) « La necessità spiegata è la libertà, perchè costituisce l'uomo artefice del proprio destino cacciandolo dalla selva selvaggia alla luce liberatrice ». G. BOVIO (La protasi di Dante, 1882 - Discorsi, Napoli, 1900, pag. 171).

(28) Il VACCARO ha giustamente additato le modificazioni fisiche e psichiche che le forze cosmiche han prodotto e continuano a produrre sull'uomo; ed ha dimostrato inoltre come la lotta tra l'uomo e codeste forze, con l'estendersi dei mezzi artificiali di protezione vada, per legge di adattamento, sempre più attenuandosi. « Les bases sociologiques du droit et de l'État » Paris, 1898, pag. 63.

(29) Il FOSCOLO aveva già intraveduto nella violenza delle passioni la determinante psicologica del delitto. « Mi taccio quando veggo che il dolore o tal azione che ha nome di colpa sgorgano dalla natura o dalla forza delle umane passioni ». « Le passioni sono tutto: e le passioni agiscono a norma delle idee ricevute dall'uomo nella educazione ».

(30) Precorrendo l'odierna interpretazione sociologica, « il genio, afferma MAZZINI, è come il fiore che deriva metà della vita dai succhi che circolano nella terra e l'altra metà dall'atmosfera che gli sovrasta » (Vol. IV, 238).

(31) Vedi del PARINI la celebre ode « Il Bisogno ». Il Poeta pur considerando la pena quale « pubblica vendetta » ed il delinquente come colui che « i comun patti rompe » ha con fine analisi psicologica delineata l'importanza del fattore economico sulla genesi del delitto; e chiama appunto il bisogno « persuasore orribile di mali » e « padre di delitti ».

(32) È ovvio l'assurdo psicologico e fisiologico del Capo art. 453 C. P. che richiede dall'uomo inabile al lavoro ed eccitato dallo stimolo pungente della fame il dovere di osservare le prescrizioni stabilite dalla legge, prima di stender la mano per via; è noto poi quanto lenta e irregolare, per gl'ingranaggi burocratici, sia l'opera delle nostre Congregazioni di Carità e come per l'art. 80 della Legge di Pubblica Sicurezza venga considerata e spesso punita come pericolosa una classe di cittadini, il cui torto è di non poter assidersi anch'essa al banchetto della vita.

(33) « Per le condizioni del sistema nervoso è noto che l'azione compiuta già una volta diventa più facile a ripetersi ». (FERRI: Sociologia Criminale, pag. 378).

(34) « Se in un complesso di fatti atroci dell'uomo contro l'uomo, crediamo di vedere un effetto dei tempi e delle circostanze proviamo insieme con l'orrore e con la compassione medesima uno scoraggiamento, una specie di disperazione. Ci pare di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio.... Ci pare irragionevole l'indignazione che nasce in noi spontanea contro gli autori di quei fatti.... rimane l'orrore e scompare la colpa ». MANZONI: (Storia della colonna infame, Napoli, 1843, pag. 8-9.

(35) « C'est la société qui prépare le crime et le coupable n'est que l'instrument ». (QUETELET) — « Le crime n'est pas un phénomène individuel, mais un phénomène social qu'on peut voir en lui une sorte de dégénérescence sociale ». (PRINS: Criminalité et Repression, 1886, p. 13) — Cfr. pure GUMPLOWICZ: Apercus sociologiques, 1901.

(36) Data la critica rivolta spesso e giustamente dalla scuola positiva alla classica, di occuparsi cioè troppo del delitto in astratto e poco o nulla del delinquente, crediamo opera di onestà scientifica il riferire le seguenti parole del TOMMASEO: « La scienza penale in genere è come la medicina teorica che non applicata debitamente non giova e può nuocere.... Le leggi penali richieggono lo studio profondo e continuato dell'umana natura ne' singoli uomini e dell'umanità nel suo tutto, e del temperamento, se così posso dire, della nazione e di quello di ciascun uomo da punire e correggere. Quanti legislatori e governanti hanno fatto quegli studi generali? quanti giudici ed esecutori di giudizi fanno quei secondi speciali? » (Della pena di morte, pag. 367-368).

(37) Cfr. E. GRIMALDI: V. Hugo e la giustizia penale (*Rivista Popolare*, 28 febbraio, 1902). — DORADO: Concepciones penales y sociales de Tolstoy (*Espana Moderna*, dicembre 1900) — CUCHE: Tolstoi criminaliste (*Revue Pénitentiaire*, Mars 1901).

(38) Inesatto sembra a noi l'apprezzamento di ENRICO FERRI sul Bovio, nel considerarlo quale precursore, ma nella sola parte negativa, del positivismo penale. A parte che il grande filosofo ha avuto occasione in numerosi scritti di porre il problema penale in relazione colla questione sociale, che significa quando nel suo Saggio critico proclama assurde le riforme penali se non si comincia dalle riforme civili? — Vedi pure la pregevolissima monografia del TURATI: Il delitto e la questione sociale (Milano, 1882, p. 16 ecc.).

(39) Merita in relazione al nostro tema, il riferire una pagina di Mazzini, ove indica, a larghi tratti, la missione sociale dell'arte e della letteratura drammatica in ispecie.... « Non credo agli uomini che rifuggono dallo spettacolo d'una scelleratezza dipinta coi colori che ad essa spettano, d'un vizio ritratto nel suo più negro aspetto; e non credo agli uomini che rigettano dalla sfera dell'imitazione tutti quei vizi gravi per sè e per le conseguenze che si trascinano dietro.... che affermano che uno sgherro, un assassino, un falsario son fuori dei limiti che si assegnano all'arte d'imitazione.... So che quaggiù s'alternano virtù sublimi e grandi delitti e che perciò l'insegnarci le tristi conseguenze di questi delitti è necessità. So che l'allontanare costantemente dagli occhi nostri il quadro profondamente morale dell'uomo colpevole, il rattemprarci l'orrore della sua situazione infelice è lo stesso che illuderci funestamente.... Non esiliate dall'imitazione una metà intera della natura; essa vi presenta virtù e vizi, generose azioni e abbietti delitti. Pingete agli uomini questi e quelle. L'uomo che avrà impallidito e fremuto alla rappresentazione d'un delitto è il più lontano da quello. Descrivete il delitto nel suo massimo grado d'orrore e di reità perchè otterrete in tal guisa il massimo grado d'abborrimento allo stesso ». (MAZZINI. Opere, II, 52-56).

(40) L'abolizione della catena non è che un primo passo sulla via delle riforme. Nella relazione del bilancio dell'interno fatta nel 9 maggio 1901 da PILADE MAZZA, si legge: « Il concetto della pena implica ormai quello del miglioramento nei costumi, nell'abito del delinquente. Ma in quale ambiente prepariamo noi i nuovi costumi del reo? Il nuovo Codice sostituì alle antiche torture fisiche le costruzioni dello spirito. L'esagerazione del nuovo principio è forse una barbarie peggiore dell'antico. Le abolite torture rientrano per via del regolamento: il digiuno, la camicia di forza, i ferri, anche alla donna ed ai minorenni... Nè i fabbricati carcerari rispondono al nuovo Codice. Riassumendo: non si provvede alla ricostituzione morale del condannato, il carcere è una scuola di delitto ed è un veicolo fatale e irrevocabile della propagazione della tubercolosi ».

(41) KRAPOTKINE: Le prigioni, Parigi, 1885 (Conferenza).

(42) Cfr. *Revue de Institutions Pénitentiaires* (janvier 1901): Le pays des tenèbres: « Nel Marocco abbiamo prigioni sotterranee, poste sotto vecchie torri, senz'aria e senza luce, ove il delinquente è privo di cure e di cibo e muore per consunzione. Nel Sud della repubblica americana ritorna lo spirito schiavista. Sotto la scusa di locazione d'opera si dànno a degli speculatori delle bande di detenuti, specialmente di negri che viaggiano incatenati fino a destinazione e sfruttati come bestie da soma ».

(43) Mentre scriviamo (agosto 1902) ferve in Italia l'agitazione per l'abolizione del domicilio coatto. — Cfr. JESSIE W. MARIO: Il domicilio coatto e il sistema penitenziario (*Nuova Antologia*, 16 aprile 1896, 1 luglio 1896, 16 settembre 1896, 16 settembre 1896) — CUTRERA A.: Sur les moyens de prevenir le crime en Italie (Relazione al Congresso di Amsterdam, settembre 1901) « Questa misura... è la più grave offesa al principio della libertà personale ed una vera scuola del delitto ». = Quanto all'ergastolo, il NOCITO non cessa di affermare dalla cattedra che esso non è che una forma larvata della pena di morte; vedi pure ORANO G.: La riduzione scientifica del problema dell'ergastolo. Roma, 1901. (Prolusione).

(44) Art. 19 Cod. Pen. « Nel caso di insolvibilità del condannato la multa si converte nella detenzione col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire e frazioni di dieci lire della somma non pagata ». — Con principii non meno egoistici lo SPENCER dopo aver proposto la sostituzione del risarcimento alla detenzione, giustifica la detenzione in caso d'insolvibilità del delinquente (Essais de Morale t. II, p. 331).

(45) RAOUL DE LA GRASSERIE: Des principes sociologiques de la Criminologie, Paris, 1901.

(46) Tutti ricordano la facilità colla quale l'Inghilterra, nell'ultima guerra del Transvaal, condannava i capi boeri alla pena dell'esilio perpetuo (*Tribuna*, 18 febbraio 1902).

(47) BOVIO: Discorsi. Napoli, 1900, pag. 376 (Tornata 29 aprile 1891). Più che dotte ed elaborate disertazioni, a farsi un esatto concetto della deportazione, basta leggere le Memorie del capitano Dreyfus (1 maggio 1901) — Cfr. DEGRAVE E.: Le Bagne. Paris, 1901, ove dipinge a vivi colori la deportazione nella Guyana — In senso favorevole: PRIESTER VON OSCAR: Die Deportation, ein Modernes Strafmittel (1899) ed il BRUCK: Die Gegner der Deportation, Breslan, 1901.

(48) « La forza preventiva della pena di morte è eliminata anch'essa e distrutta dai motivi che logicamente debbono esistere nel delinquente per sperare l'impunità » (MAGRI, op. cit. pag. 46) — Recentemente la *Neue Freie Presse* in un articolo contro la pena di morte osservava: « L'Olanda, il Portogallo, l'Italia esistono senza il patibolo. In Austria, dove sotto Giuseppe II era stato abolito, ora dacchè fu reintegrato, i delitti non sono per questo divenuti meno rari » (Vedi *Il Secolo* 15-17 agosto 1902).

(49) « La ragione vera ed unica contro la pena di morte è quella che può assumere un valore istorico; la società e la storia han respinto il taglione come assurdo e simulatore d'una proporzione impossibile. La pena di morte è nel sistema del taglione, perchè la sua formola suprema suona vita per vita. » BOVIO: *Saggio Critico*, pag. 41-42, 1883).

(50) La cronaca degli erroi giudiziari continua. Cfr. *Tribuna*: Nel paese dell'errore giudiziario (29 dicembre 1901) — Un grave errore giudiziario: dopo venti anni di ergastolo riconosciuto innocente (17 febbraio 1902) — Uno spaventoso errore giudiziario. Tre condannati a morte innocenti (12 agosto 1902).

(51) CATTANEO C.: Della pena di morte nella futura legislazione italiana, Milano, 1860, pag. 27.

(52) Cfr. MAGRI F.: Dimostrazione scientifica del sistema della libertà condizionale e la questione della pena di morte, Pisa, 1888 — Il Carnevale (La questione della pena di morte nella filosofia scientifica) osserva: « La pena, dice il Romagnosi, deve essere necessaria perchè sia giusta; ora non si tratta di vedere se esista il diritto di punire fino alla morte, ma bensì se esiste il bisogno di esercitare questo diritto ».

(53) Cfr. MARK DRAYTON: The abolition of capital punishement (Review Westminster, april 1901) — L. PROAL: Le crime et la peine, pag. 515.

(54) Vepi negli Archives d'Anthropologie Criminelle (15 janvier 1902): « L'avis de Lombroso sur l'electrocution ».

(55) J. STUART MILL: Elem. Ec. Pol., Cap. IV, Sez. XV.

(56) « Per i delinquenti poveri di mezzi e d'influenze le garanzie del Codice sono formalità, mentre per gli altri il periodo istruttorio si tramuta in un giudizio anticipato » GAROFOLO: Riforme della procedura penale, pag. 11 — « Dove non è denaro, non è giustizia » (FOSCOLO).

(57) « Sachez-le, en France, à l'heure ou nous sommes, après trent ans de Republique, en pleine démocratie, le mandat de dépot est illimité.... Quelle sera donc la durée de la detention preventive? Elle sera illimitée et arbitraire. Voilà la verité. Il

est temps que le Gouvernement et le Chambre s'occupent à la fois de rendre nos lois pénales plus humaines et d'augmenter les garanties de la liberté individuelle » M. CRUPPI (Chambre des Deputés, 25 fevrier 1901).

(58) In tal senso fu presentata interpellanza al Ministro di Grazia e Giustizia da Filippo Turati (Tornati 20 maggio 1901) — Cfr. GAROFALO, op. cit. e TEIXEIRA DE MATTOS: La verità sulle amministrazioni della giustizia penale in Italia e la riforma del Codice di Procedura Penale. Roma, 1900.

(59) « L'imponenza del pubblico, dice il Romagnosi, obbliga imperiosamente i giudici a consultare più religiosamente il senso del vero e del giusto, di maniera che la pubblicità è un elemento necessario onde prevenire i traviamenti che si vorrebbero autorizzare col pretesto dell'intimo convincimento » ROMAGNOSI: *Della pubblicità dei giudizi criminali* (Opuscoli di diritto filosofico, Firenze 1833, pag. 110) — La facoltà giuridica pisana invocava recentemente l'applicazione della vera teoria della pubblicita, escludendo le persone ammonite per cui il giudizio è una morbosa curiosità. Cfr. CARNEVALE E.: Il giudizio criminale dal punto di vista dell'esempio (*Antologia Giuridica*, Catania, VI, 1893) e « La dottrina morale nel diritto penale » (*Rivista Penale*, febbraio 1902).

(60) I tribunali militari, sostenuti dal Lucchini, furono combattuti dal Nocito il quale affermò che a trattare la questione di diritto « non è competente che l'uomo di legge e non l'uomo di spada » (Camera dei Deputati, tornata 30 aprile 1901) — Cfr. POZZOLINI: Il problema della giustizia militare (Prolusione 1901) e J. MARSIL: Reforme de la justice militaire, Paris 1901 — Inutile osservare che sarebbero da abolirsi anche i sistemi penali militari; vedi all'uopo « I ferri nella marina » (*Tribuna* 15 agosto 1902).

(61) Cfr. RAOUL DE LA GRASSERIE: Des principes sociologiques de la Criminologie, Paris, 1901, pag. 102.

(62) Il Nocito studiando i rapporti del diritto giudiziario col diritto costituzionale reclama appunto la revisione dell'art. 61 dello Statuto. *Filosofia del diritto giudiziario*, Siena, 1867, pag. 154.

(63) L'elezione dei giurati per suffragio diretto fu sostenuta tra i primi dal Nocito (op. cit. pag. 197); ed il PISANELLI (Dell'Istituzione de' Giurati, Napoli, 1868, p. 201) non potè non constatare che « l'elezione diretta dei giurati e dei giudici in genere ha tali attrattive da sedurre le anime più schive » — La necessità del giudice elettivo fu sostenuta dal Sacchi nella sua relazione del bilancio di grazia e giustizia (Tornata 19 giugno 1901).

(64) Cfr. TURATI: Il delitto e la questione sociale, Milano, 1882, pag. 124 — M. Lagasse ha presentato in Francia (tornata 11 dicembre 1900) un progetto di legge mirante a dare al giury il potere di pronunciare le pene in Corte d'Assise.

Lira UNA